SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

06A11879

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 dicembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Caracciolo Eduardo Diego Josè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Caracciolo Eduardo Diego Josè, nato il 6 novembre 1950 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Ingeniero Civil» conseguito in Argentina presso la «Universidad de Buenos Aires» (Argentina) in data 12 aprile 1977 e rilasciato il 19 ottobre 1977 ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è stato iscritto al «Consejo Profesional e Ingenierìa Civil» di Buenos Aires al n. 10367 dal 2 marzo 1978;

Preso atto che il sig. Caracciolo ha documentato il possesso del diploma di laurea in ingegneria edile conseguito presso l'«Università degli Studi di Padova» in data 25 novembre 2004 e rilasciato in data 31 dicembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Caracciolo Eduardo Diego Josè, nato il 6 novembre 1950 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A11493

DECRETO 4 dicembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramirez Melo Alexandra Altagracia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della signora Ramirez Melo Alexandra Altagracia, nata a Santo Domingo, il 17 aprile 1972, cittadina dominicana, diretta ad ottenere, ai sensi

dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale dominicano di «Inginieria civil» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diploma de Ingenero Civil», conseguito presso l'«Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena» in data 18 novembre 1995;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores» dal 22 gennaio 1997;

Preso atto che l'istante documenta inoltre esperienza professionale e la frequenza a un master in ingegneria della sicurezza e analisi dei rischi presso il Politecnico di Torino;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi dell'11 aprile 2006 e 28 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata e del parere scritto in atti;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, consistente in un tirocinio della durata di un anno su 1) architettura tecnica;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Novara, come da quest'ultima confermato in data 23 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ramirez Melo Alexandra Altagracia, nata a Santo Domingo il 17 aprile 1972, cittadina dominicana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di un anno su architettura tecnica:

a) allegato A Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A11526

DECRETO 4 dicembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Jaramillo Jaramillo Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Jaramillo Jaramillo Liliana, nata a Bogotà (Colombia) il 28 marzo 1980, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de Psicologia» presso la «Pontificia Universidad Javeriana» il 14 ottobre 2004;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «la Secreteria Distrital de Salud de Bogotà de Ministerio de Salud» dal 19 gennaio 2005;

Visto il conforme parere nelle Conferenze dei servizi nelle sedute del 28 settembre 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Ritenuto che l'istante non documenta alcuna esperienza professionale né formazione nel campo della psicoterapia;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Lecce rinnovato in data 20 agosto 2005 con scadenza il 7 giugno 2007, per motivi familiari;

Decreta:

1. Alla sig.ra Jaramillo Jaramillo Liliana, nata a Bogotà (Colombia) il 28 marzo 1980, cittadina colombiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, per i motivi su esposti è rigettata.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A11527

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 dicembre 2006.

Aggiornamento delle tariffe orarie per l'attività di formazione tecnico-professionale svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» convertito in legge con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva n. 89/391/CEE, della direttiva n. 89/654/CEE, della direttiva n. 89/655/CEE, della direttiva n. 89/656/CEE, della direttiva n. 90/269/CEE, della direttiva n. 90/270/CEE, della direttiva n. 90/394/CEE, e della direttiva n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro 14 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 1997, recante «Definizione delle tariffe per l'attività di formazione tecnico-professionale attribuita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626», come modificato dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 23 gennaio 2002, recante «Aggiornamento delle tariffe dovute per l'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli addetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»;

Ravvisata la necessità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, di procedere alla rideterminazione e all'aggiornamento delle tariffe in questione, sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo gennaio 2001-dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella allegata al decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 1996, come modificata dal decreto del Ministro dell'interno 21 dicembre 2001, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO

TARIFFE ORARIE PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI ACCERTAMENTO RESI DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626.

A. Attività di formazione e addestramento svolta in sedi diverse da quelle del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:

Personale docente	Tariffa oraria
Ore teoriche	Euro 131,00
Ore pratiche	Euro 85,00

Le lezioni teoriche saranno svolte dal personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti e al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi.

Le lezioni pratiche saranno svolte dal personale appartenete al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

Personale non docente	Tariffa oraria
Personale appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco	Euro 46,00

Alle tariffe orarie viene aggiunto il costo per le eventuali spese di missione, in base alle vigenti disposizioni in materia.

B. Attività di formazione svolta nelle sedi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per ogni modulo di formazione della durata di quattro ore, viene prevista una quota di euro 111,00 per ciascun partecipante (minimo 15 partecipanti).

C. Attività di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità.

Per ciascun partecipante viene prevista una quota di euro 52,00.

06A11728

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2006.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2007, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2006;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2006 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,902%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 3,647%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi gionialieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art, 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 4,15%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2007 è pari al 4,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2006

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

07A00007

DECRETO 29 dicembre 2006.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2007, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2006;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365) per il mese di novembre 2006;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,902%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 3,647%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 4,15%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2007 è pari al 4,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2006

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

07A00008

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2006.

Recepimento delle direttive 2005/59/CE e 2005/69/CE, recanti rispettivamente la ventottesima e la ventisettesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene; idrocarburi policiclici aromatici negli oli diluenti e nei pneumatici).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-*bis*;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2005/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica per la 28ª volta la direttiva 76/769/CEE (toluene e triclorobenzene);

Vista la direttiva 2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica per la 27ª volta la direttiva 76/769/CEE (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici);

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2004 sono aggiunti i punti 46, 47 e 48 come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano per i punti 46 e 47 riportati nell'allegato a decorrere dalla data del 15 giugno 2007.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano per il punto 48 riportato nell'allegato a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 220

ALLEGATO

« 46. Toluene n. CAS 108-88-3	Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico.
47. Triclorobenzene n. CAS 120-82-1	Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa per tutti gli altri usi, eccetto: - Come prodotto intermedio di sintesi, o - Come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o - Nella fabbricazione dell'1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene (TABTB).
48. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 1. Benzo(a)pirene (BaP) n. CAS 50-32-8 2. Benzo(e)Pirene (BeP) n. CAS 192-97-2 3. Benzo(a)antracene (BaA) n. CAS 56-55-3 4. Crisene (CHR) n. CAS 218-01-9 5. Benzo(b)fluorantene (BbFA) n. CAS 205-99-2 6. Benzo(j)fluorantene (BjFA) n. CAS 205-82-3 7. Benzo(k)fluorantene (BkFA) n. CAS 207-08-9 8. Dibenzo(a, h)antracene (DBAhA) n. CAS 53-70-3	(1) Non possono essere immessi sul mercato e utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli oli diluenti aventi un contenuto : - di BaP superiore a 1 mg/kg, o - un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg. Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l'estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3% per massa, secondo la norma dell'Istitute of Petroleum IP 346:1998 (Determinazione dei PCA negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltane – estrazione di dimetile sulfosside), purchè il rispetto dei valori limite di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l'sestratto PCA, siano controllati dal fabbricante o dall'importatore ogni 6 mesi o dopo ogni scambio operativo di importanza, optando per il più prossimo. (2) Inoltre, non possono essere immessi sul mercato gli pneumatici e i battistrada per la rigenerazione, fabbricati dopo il 1° gennaio 2010 che contengono oli diluenti in misura superiore ai limiti fissati al paragrafo 1. Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35% di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata-determinazione dell'aromaticità degli oli nei composti di gomma vulcanizzata). (3) In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada cono contiene oli diluenti che superino i limiti di cui al paragrafo 1."

06A11731

DECRETO 21 dicembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Mair Christian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Heilbademeister(in) und Heilmasseur(in)», conseguito in Germania dal sig Mair Christian, cittadino italiano;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del giorno 9 novembre 2006;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio «Heilbademeister(in) und Heilmasseur(in)», conseguito presso «Bergler Massage-Fachschule» di Graz (Austria), il 12 gennaio 2001, dal sig Mair Christian, nato a Bressanone (Italia) il giorno 29 agosto 1983, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A12033

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 novembre 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto direttoriale n. 5/2000 del 19 giugno 2000 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara;

Vista la nota del 20 novembre 2006 con la quale il sig. Agostino Pavan rassegna le dimissioni da componente supplente della Commissione suindicata;

Vista la nota prot. 44 del 21 novembre 2006 con la quale la CISL - Unione sindacale territoriale di Ferrara - ha segnalato il nominativo per la sostituzione del sig. Pavan;

Decreta:

La sig.ra Milena Grassi, nata a Codigoro (Ferrara) il 1° settembre 1974, è nominata componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara in sostituzione del sig. Agostino Pavan che decade dalla nomina.

Ferrara, 27 novembre 2006

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

06A11494

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2006.

Recepimento della rettifica della direttiva 1999/26/CE della Commissione del 20 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, di recepimento della direttiva 1999/26/CE della Commissione del 20 aprile 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a due o tre ruote;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Vista la rettifica della direttiva 1999/26/CE della Commissione del 20 aprile 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 291 del 21 ottobre 2006;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 ottobre 1999, di recepimento della direttiva 1999/26/CE, è sostituito dal seguente:

«7. Il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

"5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo inferiore a 0,20 m, oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2006

Il Ministro: BIANCHI

06A11729

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «MIV Confezioni - Piccola società cooperativa a r.l.», in Atella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «MIV Confezioni - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Atella (Potenza), costituita in data 17 novembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Cestone di Melfi (Potenza), n. REA 85066, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gucci Mario, nato a Matera il 25 dicembre 1973 residente in Matera, via Ugo La Malfa n. 86, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11588

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Somia - Società cooperativa a r.l.», in Costabissara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Somia - Società cooperativa a r.l.» con sede in Costabissara (Vicenza), costituita in data 16 marzo 2000 con atto a rogito del notaio dott. Itri Beniamino di Lonigo (Vicenza), n. REA 278270, è sciolta «d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del

codice civile e il dott. Bighelli Renato, nato a Verona il 13 novembre 1943 con studio in Verona, via Saval, 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11589

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «San Paolo - Piccola società cooperativa a r.l», in Ortanova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «San Paolo - Piccola società cooperativa a r.l», con sede in Ortanova (Foggia), costituita in data 13 ottobre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Signore Nicola di Manfredonia (Foggia), n. REA 206662, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Fuiano Silvio, nato a Foggia il 14 agosto 1964 con studio in Foggia, viale Ofanto n. 236, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11590

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Excelsior - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Excelsior - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), costituita in data 13 aprile 1987 con atto a rogito del notaio dott. Amorosa Alfonso di Foggia, n. REA 142386, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Fuiano Silvio, nato a Foggia il 14 agosto 1964 con studio in Foggia, viale Ofanto n. 236, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11592

DECRETO 16 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Sant'Agata - Società cooperativa agricola a r.l.», in Pontinia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sant'Agata - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Pontinia (Latina), costituita in data 12 febbraio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Alfonsi Antonio di Latina, n. REA 85859, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Valente Mattia, nato a Napoli il 19 marzo 1943 residente in Latina, via Pontinia n. 51/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11591

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa servizi ecologici e manutenzioni industriali - CO.S.E.M.I. Soc. coop.», in Portoscuso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata,

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa servizi ecologici e manutenzioni industriali - CO.S.E.M.I. Soc. coop.» con sede in Portoscuso (Cagliari) (codice fiscale 02254110923) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962, con studio in Cagliari, via Figari, n. 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiaie* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovverò in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11773

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Europa 92 - Società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento d organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 ottobre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Europa 92 - Società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale 10119140159) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in V. (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in V. (Potenza), via A. Vulturina, n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11765

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Pescarenico 90 a r.l.», in Lecco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edilizia Pescarenico 90 a r.l.», con sede in Lecco (codice fiscale 01778060135) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Pisano, nato a Cosenza il 30 luglio 1964 con studio in Milano, via F. Filzi, n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11766

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Selenia cucine componibili a r.l.», in Polverigi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Selenia cucine componibili a r.l.», con sede in Polverigi (Ancona) (codice fiscale 02007020429) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Sebastiano Di Diego, nato a Lanciano (Chieti) il 17 gennaio 1969 domiciliato in San Severino Marche (Macerata), via Raffaello Sanzio, n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11767

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Verde Puglia a r.l., in liquidazione - Soc. coop. a r.l.», in Stornara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza del tribunale di Foggia in data 31 luglio 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa agricola Verde Puglia a r.l., in liquidazione - Soc coop. a r.l.», con sede in Stornara (Foggia) (codice fiscale 03218390718), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai seni dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Matteo Mauro Albanese nato a Foggia il 1º ottobre 1963, domiciliato in Lucera (Foggia), via R. Sorso n. 49, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 200l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11768

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Medina servizi piccola società cooperativa a r.l.», in Badia Polesine, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 maggio 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Medina servizi piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Badia Polesine (Rovigo) (codice fiscale 01209240298) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies*, e il rag. Rosario Munizza, nato a Catanzaro il 31 maggio 1967, con studio in Roma, via Palumbo n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 200l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11769

DECRETO 28 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Filo di Arianna - Società cooperativa sociale a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Filo di Arianna - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Firenze (codice fiscale 04926320484) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 3545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Galletti, nato a Figline Valdarno (Firenze) il 6 maggio 1967, con studio in Firenze, via B. Varchi n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11764

DECRETO 28 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa ambiente società cooperativa», in Adria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa ambiente società cooperativa», con sede in Adria (Rovigo) (codice fiscale 00704430297) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e la dott.ssa Maria Sandra Tiozzo Bastianello, nata a Chioggia (Venezia) il 30 gennaio 1959 con studio in Chioggia (Venezia), viale Vrona, n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11770

DECRETO 13 dicembre 2006.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministero delle attività produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6. nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di MCC S.p.a. in data 4 dicembre 2006, n. 066640 con la quale si informa che il Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione dell'11 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero dello sviluppo economico del seguente soggetto intermediario: Innogest Società di gestione del risparmio S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva ministeriale del 3 febbraio 2003 citata nelle pre-

messe è accreditata presso il Ministero dello sviluppo economico Innogest Società di gestione del risparmio S.p.a.

2. In conseguenza del predetto accreditamento Innogest Società di gestione del risparmio S.p.a. può richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2006

Il direttore generale
VERDINELLI DE CESARE

06A11730

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 dicembre 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela dello «Speck Alto Adige» I.G.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della I.G.P. «Speck Alto Adige».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela dello «Speck Alto Adige» e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della I.G.P. «Speck Alto Adige»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni carni» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo I.N.E.Q. - Istituto Nord Est Qualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica

protetta «Speck Alto Adige» con decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1999;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 dicembre 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela «Speck Alto Adige» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della I.G.P. «Speck Alto Adige»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 4 dicembre 2006 l'incarico, già concesso con il decreto 4 dicembre 2003, al Consorzio di tutela dello «Speck Alto Adige» con sede in Bolzano, via Renon n. 33/A, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della I.G.P. «Speck Alto Adige».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 4 dicembre 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11914

DECRETO 11 dicembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

eccesso di neve dal 19 gennaio 2005 al 17 aprile 2005, nella provincia di Nuoro;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna subordinando l'erogazione degli aiuti per le strutture alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Nuoro: eccesso di neve dal 19 gennaio 2005 al 17 aprile 2005,

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Aritzo, Arzana, Desulo, Fonni, Gairo, Gavoi, Lodine, Ollolai, Seui, Seulo, Talana, Villagrande.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A11724

DECRETO 11 dicembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

tromba d'aria del 28 luglio 2006 nella provincia di Padova;

venti impetuosi del 28 luglio 2006 nella provincia di Rovigo;

tromba d'aria del 28 luglio 2006 nella provincia di Treviso;

venti impetuosi del 28 luglio 2006 nella provincia di Venezia;

tromba d'aria del 1° agosto 2006 nella provincia di Verona;

tromba d'aria dal 17 agosto 2006 al 26 agosto 2006 nella provincia di Verona;

tromba d'aria dell'8 settembre 2006 nella provincia di Vicenza;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti per le strutture alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Padova: tromba d'aria del 28 luglio 2006,
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzegrande, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Cartura, Codevigo, Conselve, Correzzola, Maserà, Piove di Sacco, Pontelongo, Pozzonovo, Sant'Angelo di Piove, Terrassa Padovana, Tribano;

Rovigo: venti impetuosi del 28 luglio 2006,
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Rovigo, San Martino di Venezze;

Treviso: tromba d'aria del 28 luglio 2006,
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Gorgo al Monticano, Motta di Livenza;

Venezia: venti impetuosi del 28 luglio 2006,
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territorio dei comuni di Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Dolo, Marcon, Mira;

Verona: tromba d'aria del 1° agosto 2006,
provvidenze di cui all art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Verona;

tromba d'aria del 17 agosto 2006, del 26 agosto 2006,
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Castagnaro, Isola della Scala, Legnano, Nogara, Verona;

Vicenza: tromba d'aria dell'8 settembre 2006,
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Montecchio Maggiore, Sovizzo.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A11725

DECRETO 11 dicembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sicilia declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

alte temperature dal 19 giugno 2006 al 30 giugno 2006 nella provincia di Catania;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Catania: alte temperature dal 19 giugno 2006 al 30 giugno 2006,

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Belpasso, Bronte, Caltagirone, Castel di Judica, Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Maletto, Maniace, Mazzarone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Raddusa, Ramacca, Randazzo, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A11726

DECRETO 21 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta Dauno;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 298 del 24 dicembre 2003, con il quale l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Dauno;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 24 dicembre 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Vista la comunicazione della regione Puglia datata 23 ottobre 2006 con la quale viene designata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, quale Autorità pubblica incaricata a svolgere il controllo sulla denominazione di origine protetta Dauno in sostituzione di Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo sulla denominazione di origine protetta Dauno al fine di evitare l'alternanza di due differenti organismi di controllo nel corso della stessa campagna olearia;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 dicembre 2003, fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 12 dicembre 2003, effettuare i

controlli sulla denominazione di origine protetta Dauno registrata con il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 dicembre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11972

DECRETO 21 dicembre 2006.

Autorizzazione, al laboratorio «SEA S.a.s.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 14 dicembre 2006 dal laboratorio SEA S.a.s., ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio SEA S.a.s., ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Carlo Massimo Vinciguerra.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

06A11973

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sospensione dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 21 luglio 2004 al laboratorio «ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004 con il quale il laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 10 ottobre 2007 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che il predetto laboratorio non risulta più accreditato per nessuna delle prove di analisi indicate nel predetto decreto ministeriale del 21 luglio 2004.

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla sospensione del predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 21 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004 con il quale il laboratorio ARPAM - Agenzia

regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è temporaneamente sospesa a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Nel periodo di sospensione della predetta autorizzazione, il laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno non può rilasciare certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11974

DECRETO 22 dicembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pesca di Verona», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Pesca di Verona, con sede in Verona, corso Porta Nuova n. 96, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Pesca di Verona, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 67153 del 14 dicembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela Pesca di Verona, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi l'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Pesca di Verona, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela Pesca di Verona, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Pesca di Verona, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 67153 del 14 dicembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Pesca di Verona.

Art. 2.

La denominazione Pesca di Verona è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Pesca di Verona, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP «PESCA DI VERONA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Pesca di Verona» è riservata alle pesche a polpa bianca ed a polpa gialla e alle nettarine a polpa gialla delle cultivar a maturazione precoce, media e tardiva appartenenti alla specie *Persica vulgaris*, Mill. Le varietà ammesse sono suddivise per tipologia ed epoca di maturazione:

	Precoci	Medie	Tardive
Pesche gialle	Rich May, Crimson Lady, Spring Belle, Royal Gem, Royal Glory, Vistarich	Rich Lady, Rome Star, Zee Lady	Kaweah
Pesche bianche		Maria Bianca, Greta	Tendresse, Tardivo Zuliani, Michelini
Nettarine gialle	Rita Star, Laura, Big Top	Venus, Stark Redgold, Sweet Red	Sweet Lady

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

All'atto della sua immissione al consumo, la «Pesca di Verona» IGP deve presentare le seguenti caratteristiche qualitative:

la forma dei frutti è rotondo-oblata per le pesche gialle e pesche bianche, rotondo-oblunga per le nettarine gialle;

il colore dell'epidermide dei frutti di pesche e nettarine di Verona è molto esteso e intenso; caratteristica stimabile come sovraccolore, rispetto al colore di fondo. In particolare per le pesche gialle è superiore al 70% dell'intera superficie dell'epidermide, per le nettarine gialle è superiore al 60%, per le pesche bianche superiore al 30%;

la polpa è molto consistente, succosa, di sapore caratteristico dovuta al giusto equilibrio fra grado zuccherino e acidità per la scarsa attività vegetativa delle piante e il particolare clima. Per le pesche gialle la durezza è superiore a 3,70 kg/cm2, per le nettarine gialle superiore a 4 kg/cm2; per le pesche bianche superiore a 3 kg/cm2;

la qualità gustativa è equilibrata-subacida;

il sapore è dolce per un residuo secco rifrattometrico minimo pari a 9,5 gradi Brix per le cultivar precoci, a 10,5 gradi Brix per le cultivar a media maturazione e 11,0 gradi Brix per le cultivar tardive;

il calibro minimo dei frutti, per le cultivar precoci, è pari a 61 mm e, per le cultivar medie e tardive, a 67 mm.

Possono ottenere il riconoscimento IGP «pesca di Verona» soltanto le pesche e le nettarine appartenenti alle categorie «extra» e «I».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Pesca di Verona» IGP è limitata alla provincia di Verona e in particolare comprende l'intero territorio dei comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, S. Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Sull'elenco vanno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a pesco e, per ciascuna particella catastale: la ditta del proprietario, la ditta del conduttore, la superficie su cui insiste il pesco, le cultivar, il numero complessivo di piante e la produzione annua media.

La domanda di iscrizione all'elenco e di eventuali variazioni da parte dei produttori già iscritti deve essere presentata alla struttura di controllo entro la data del 30 aprile.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Sistemi di impianto, forme di allevamento e tecniche di potatura invernale ed estiva devono favorire illuminazione ed arieggiamento di ogni parte della chioma degli alberi, in modo da accentuare i caratteri di tipicità della «Pesca di Verona». Proprio per il determinante apporto in termini di colore e sapore della «Pesca di Verona» sono ammesse solo le forme di allevamento a «vaso basso veronese» e a «Y» trasversale.

È dunque raccomandata la potatura verde e reso obbligatorio il diradamento manuale dei frutti al fine di favorire le pezzature previste e le caratteristiche qualitative di tipicità.

È resa obbligatoria la tecnica dell'inerbimento controllato del terreno, che tradizionalmente contraddistingue la zona di produzione della «Pesca di Verona». L'inerbimento costituisce infatti un fattore di vantaggio per lo sviluppo dei processi produttivi ecocompatibili, contribuisce all'equilibrio idrico, compete con le piante arboree determinandone uno sviluppo ridotto, migliora l'*humus*, accentua le caratteristiche qualitative peculiari della «Pesca di Verona».

Gli interventi di difesa antiparassitaria vanno attuati ispirandosi alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con uno dei seguenti metodi:

convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della regione Veneto;

integrata, ottenuta nel rispetto delle «Norme Tecniche» previste dal disciplinare della regione Veneto;

biologica, secondo il regolamento (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

La densità di piantagione non deve superare le 1.000 piante/ha.

La produzione massima per ettaro non deve superare le 20 t per le varietà precoci e 27 t per le medie e tardive.

La raccolta delle pesche avviene con diversi stacchi, almeno 3. Viene fatta manualmente da terra o con l'ausilio di carri-raccolta in cassette, ceste o cassoni di plastica.

La conservazione della «Pesca di Verona» deve essere effettuata utilizzando la tecnica della refrigerazione ad una temperatura compresa tra +0,5 e 3,0º C. Al fine di mantenere le caratteristiche qualitative tipiche e per una migliore serbevolezza dei frutti è necessario tenere costantemente sotto controllo i valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere. Non si possono in ogni caso superare i venti giorni di refrigerazione.

Le operazioni di coltivazione e condizionamento della IGP «Pesca di Verona» devono avvenire nell'areale di produzione indicato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona» come IGP è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto. La coltura del pesco nel veronese e il prestigio delle pesche di Verona hanno origini assai antiche. Già Plinio in

epoca romana riferiva nelle sue opere del «pomo della lanuggine» coltivato in territorio veronese. Andrea Mantegna raffigurava poi le pesche nella Basilica di S. Zeno a Verona (1400). Se i primi riferimenti alle pesche nell'area veronese risalgono ad epoca romana, già nel 1700 comincia lungo l'Adige in provincia la coltura del pesco irrigua, nel 1890 si parla di 1.000 tonnellate prodotte e nel 1950 la superficie di coltivazione raggiunge i 5.000 ettari. La Pesca nell'area individuata in provincia di Verona rappresenta oggi un insieme di cultura, tradizione ed economia. Ciò è testimoniato da importanti feste locali, da concorsi per il miglior prodotto, da forme di allevamento e tecniche colturali selezionatesi nel tempo, da quattro importantissimi mercati alla produzione sorti negli anni 1970 a Valeggio sul Mincio, Villafranca, Bussolengo e Sommacampagna. In un articolo del giornale L'Arena di Verona, già nell'agosto del 1934 si faceva riferimento alla mostra locale delle pesche, e si coniava per l'occasione il motto «Mangiate le squisite pesche di Verona», motto che veniva riportato su cartelloni, striscioni, cartellini in tutti i migliori ristoranti, negli enti pubblici, nelle banche etc. A questo preciso motto era anche associata un'immagine del prodotto particolarmente accattivante. Negli atti del Congresso Mondiale del Pesco in occasione della mostra pomologica nazionale del 1965 si torna ad evidenziare chiaramente la «Pesca di Verona», come testimoniato dalle foto dell'epoca.

Ma la storia delle pesche di Verona coinvolge certamente anche altri scritti, più antichi e più recenti di quelli citati.

Del resto, la reputazione e la notorietà della «Pesca di Verona» sono conseguenza della qualità e peculiarità del prodotto, strettamente determinate dalle caratteristiche morfologiche e pedo-climatiche dell'areale di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La zona di produzione individuata corrisponde ad un'area particolarmente vocata alla coltura della Pesca di Verona proprio perché caratterizzata da un clima temperato, per la vicinanza del lago di Garda, e da un ambiente edafico altamente favorevole perché costituito dai terreni di origine fluvio-glaciale. Questi ultimi contraddistinguono l'Alta Pianura veronese, le colline moreniche a sud-est del lago di Garda e i terreni della pianura che segue il corso dell'Adige. Infatti lo strato attivo di questi terreni è ricco di scheletro, raramente supera i 40 cm di spessore e poggia su banchi di ghiaia e sabbia che lo rendono perfettamente drenato e ben adatto alla coltivazione del pesco, che richiede un ambiente pedologico poroso e arieggiato. In queste condizioni ambientali la Pesca di Verona manifesta un limitato sviluppo vegetativo che favorisce l'illuminazione e l'arieggiamento della chioma in modo da produrre frutta con le caratteristiche di tipicità: intensa colorazione dell'epidermide, giusto equilibrio tra grado zuccherino e acidità, pezzatura e consistenza della polpa. Tutta la zona in cui viene coltivata la «Pesca di Verona» gode di un clima temperato e gradevole in ogni stagione dell'anno e particolarmente in quei mesi che tradizionalmente vengono annoverati tra quelli climaticamente più rigidi. Fondamentale è anche la protezione esercitata dalle Prealpi, dai rilievi Berici ed Euganei, dal Monte Baldo e dalle altre pendici moreniche del Garda e dell'Adige. Le temperature minime invernali, raramente scendono sotto i -10 °C, riuscendo comunque a soddisfare il fabbisogno di freddo delle diverse cultivar. In genere le piogge cadono prevalentemente durante l'autunno e la primavera e le precipitazioni oscillano tra gli 800-1000 mm annui. In particolare la significativa escursione termica (superiore alle altre zone peschicole), la vicinanza del lago, l'umidità che al mattino si deposita sui frutti, conferiscono all'epidermide della Pesca di Verona una colorazione brillante intensa e molto estesa rispetto all'intera superficie del frutto (sovraccolorazione).

Questi peculiari elementi ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alla professionalità acquisita, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire alla «Pesca di Verona» caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.

Così le forme di allevamento a vaso basso veronese e a «Y» trasversale, unite alle tecniche ormai consolidate di potatura verde e diradamento, consentono l'ottenimento di frutti dall'aspetto esterno inconfondibile e con un buon equilibrio tra acidi e zuccheri.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

L'immissione al consumo dell'IGP « Pesca di Verona» deve avvenire secondo precise modalità. La «Pesca di Verona» infatti, va commercializzata con bollinatura sul 100% del prodotto, o in confezioni su cui dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo. Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di seguito riportate:

vassoi sigillati mediante film plastico;

cestini da 1 kg e da 2 kg;

plateaux 30x40 in cartone o legno o plastica;

plateaux 30x50 in cartone o legno o plastica;

plateaux 40x60 in cartone o legno o plastica.

L'epoca di commercializzazione va dal 10 giugno al 20 settembre.

Elementi specifici di etichettatura.

Sul prodotto e sulle confezioni, in particolare sul nastrino prestampato dei cestini, sul film prestampato nei vassoi, nonché sugli imballaggi (plateaux) e sui coupon (vassoi e cestini) dovrà essere riprodotto il logo della IGP «Pesca di Verona».

Il logo è di forma circolare. Sul bordo, di colore arancione, è riportata in alto la scritta «Indicazione Geografica Protetta» ed in basso al centro l'acronimo IGP. All'interno del cerchio, su sfondo bianco è raffigurata una Pesca che nasce dalla natura collinare del territorio di origine veronese. La scritta «Pesca di Verona» è arricchita da una bandierina all'interno della quale è indicato «dal 1584», data che contraddistingue la prima documentazione rinvenuta sulle pesche a Verona.

Colori usati:

Pantone 151

Pantone 1565

Pantone 1645

Pantone 1655

Pantone 179

Pantone 349

Pantone 357

Pantone 181

In etichetta oltre al logo della denominazione devono essere riportati:

nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore; peso, data e luogo di confezionamento;

categoria commerciale e calibro secondo quanto indicato all'art. 2 del presente disciplinare.

È vietata ogni menzione aggiuntiva non prevista nel presente disciplinare di produzione. È autorizzato l'uso del marchio aziendale tuttavia ogni indicazione diversa da «Pesca di Verona IGP» deve avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per «Pesca di Verona IGP».

Il materiale con il logo della Pesca di Verona IGP non potrà essere riutilizzato.

La dicitura «Pesca di Verona» deve essere riportata in lingua italiana.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Pesca di Verona» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione geografica protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a Indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a Indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

06A11975

DECRETO 22 dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Unione italiana vini Soc. coop.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2006 con il quale al laboratorio Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Mancasale (Reggio Emilia), via Meuccio Ruini n. 2 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Mancasale (Reggio Emilia), via Meuccio Ruini n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato III + OIV - Resolution OENO 53/2000
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato II + OIV - Resolution OENO 52/2000
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato IV
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 escluso p.to 6.4
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22.2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25.2.2 e 25.2.3
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42.b
Diglucoside Malvosidico	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2006
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato VI
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Estratto secco totale, Estratto ridotto, Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All XXX
M eso-inositolo, scillo-inositolo, saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42.f
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Metanolo	OIV MA-E-AS312-3-METHAN 2006 p.to 2 e p.to 3
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26.3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12.2 e 12.3
Sostanze volatili, metanolo	Reg. CE 2870/2000 allegato 3
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato V
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato 1
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4C + Reg. 1493/99/CE allegato II + DPR 162/65 GUSO 73 23/03/1965
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5.3.2
Zuccheri riduttori e non riduttori	MI 004 / 2006 Rev. 7

06A11976

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° dicembre 2006.

Avviso FIRB per la presentazione di proposte progettuali volte all'attuazione di interventi, finalizzati alla realizzazione della rete italiana di proteomica, secondo le procedure di cui all'articolo 7 del decreto 26 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e ricerca;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (commissione FIRB);

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della Commissione nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale prot. n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2006, secondo le finalità ivi indicate;

Visto in particolare l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006 il quale destina, tra l'altro, € 10.000.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca di base nel settore della Rete nazionale di proteomica secondo le procedure di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Ritenuta l'opportunità di acquisire, nelle more della registrazione del citato decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, e mediante avviso pubblico, proposte relative ad interventi finalizzati alla realizzazione della rete italiana di proteomica, con l'obiettivo di ricondurre a sistema gli interventi finanziari già effettuati a livello nazionale ed europeo, ed allo scopo di conferire maggiore visibilità, su scala internazionale, al sistema scientifico italiano impegnato in tale ambito;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di riferimento ed obiettivo generale

Il Ministero dell'università e della ricerca, nelle more della registrazione del decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, intende avviare le procedure di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (regolamento FIRB), invitando tutti i soggetti interessati a presentare sintetiche proposte volte all'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione della rete italiana di proteomica, con l'obiettivo di ricondurre a sistema gli interventi finanziari già effettuati a livello nazionale ed europeo, ed allo scopo di conferire maggiore visibilità, su scala internazionale, al sistema scientifico italiano impegnato in tale ambito.

Art. 2.

Tipologia e requisiti dei soggetti proponenti

Le proposte di cui all'art. 1 potranno essere presentate da uno o più dei seguenti soggetti:

1) università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;

2) enti di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;

3) altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca scientifica-tecnologica, ivi comprese le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I soggetti sopra indicati potranno presentare le loro proposte anche congiuntamente con imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 3, del già citato Regolamento FIRB.

Art. 3.

Caratteristiche dell'intervento e dimensione economica delle proposte

L'intervento ha come finalità la realizzazione di una rete nazionale di nodi di eccellenza specializzati sulle principali tematiche di ricerca della proteomica.

La configurazione della rete dovrà prevedere:

un numero limitato di nodi (4-5 nodi) caratterizzati da forte concentrazione di risorse finanziarie e competenze di eccellenza riconosciute a livello nazionale e internazionale, nonché la eventuale associazione ai nodi di unità operative impegnate in attività complementari alla tematica fondante la rete.

La proposta progettuale dovrà inoltre tenere distinte due classi di attività:

1. le attività di ricerca su cui sono impegnati i nodi e le attività delle unità ad esse comunque associate;

2. le attività fisiologiche della rete in termini di circolazione di idee e risultati, di scambi di conoscenza e di servizi di laboratorio, di mobilità interna alla rete nazionale, di workshop e di collegamenti con iniziative e rete internazionali similari.

Il contributo massimo ammissibile è di € 10.000.000,00.

Art. 4.

Termini e modalità di presentazione delle proposte

Le proposte dovranno essere presentate (pena l'inammissibilità), entro e non oltre le ore 17 del 31 gennaio 2007, secondo la modulistica e le indicazioni generali presenti nel seguente indirizzo: http://firb.cineca.it

La compilazione delle proposte prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema.

Il predetto servizio internet consentirà la stampa delle proposte che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV - piazza J. F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma.

In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al precedente comma 1.

I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 5.

Modalità di valutazione delle proposte

Le proposte ammissibili saranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (regolamento FIRB), secondo i criteri di cui all'art. 6 dello stesso decreto, con particolare riferimento ad innovatività ed originalità della proposta, ed alla rilevanza scientifica dei proponenti e dei partecipanti.

Per le proposte selezionate, l'ente proponente sarà invitato dal MUR a presentare, per via telematica e secondo le usuali procedure previste dal regolamento FIRB, un progetto dettagliato, che potrà formare oggetto di specifico accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004.

Roma, 1° dicembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A11495

DECRETO 1° dicembre 2006.

Avviso FIRB per la presentazione di proposte progettuali volte all'attuazione di interventi, finalizzati al potenziamento di struttura di ricerca da alta qualificazione scientifica operanti nel campo della linguistica, secondo le procedure di cui all'articolo 7 del decreto 26 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e ricerca;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegna-

zione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (commissione FIRB);

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della commissione nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale prot. n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2006, secondo le finalità ivi indicate;

Visto in particolare l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006 il quale destina, tra l'altro, € 2.000.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca di base nel settore della linguistica secondo le procedure di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Ritenuta l'opportunità di acquisire, nelle more della registrazione del citato decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, e mediante avviso pubblico, proposte relative ad interventi finalizzati al potenziamento di strutture di ricerca di alta qualificazione scientifica operanti nel campo della linguistica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di riferimento ed obiettivo generale

Il Ministero dell'università e della ricerca, nelle more della registrazione del decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, intende avviare le procedure di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (regolamento FIRB), invitando tutti i soggetti interessati a presentare sintetiche proposte volte all'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento di strutture di ricerca di alta qualificazione scientifica operanti nel campo della linguistica.

Le proposte dovranno presentare carattere di multidisciplinarietà, molteplicità di scopi applicativi e forte rilevanza scientifica internazionale.

Art. 2.

Tipologia e requisiti dei soggetti proponenti

Le proposte di cui all'art. 1 potranno essere presentate da uno o più dei seguenti soggetti:

1) università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;

2) enti di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;

3) altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca scientifica-tecnologica, ivi comprese le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I soggetti sopra indicati potranno presentare le loro proposte anche congiuntamente con imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 3, del già citato regolamento FIRB.

Art. 3.

Caratteristiche degli interventi e dimensione economica delle proposte

La finalità dell'intervento è la definizione e la creazione di un «repository» intelligente di contenuti digitali a sostegno della diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero.

L'obiettivo primario dell'intervento è quello di dar vita al recupero del rapporto con la lingua e la cultura italiana da parte di italiani di seconda e terza generazione.

Il contributo massimo ammissibile è di € 2.000.000,00.

Art. 4.

Termini e modalità di presentazione delle proposte

Le proposte dovranno essere presentate (pena l'inammissibilità), entro e non oltre le ore 17 del 31 gennaio 2007, secondo la modulistica e le indicazioni generali presenti nel seguente indirizzo: http://firb.cineca.it

La compilazione delle proposte prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema.

Il predetto servizio internet consentirà la stampa delle proposte che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Dipartimento

per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV - piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al precedente comma 1.

I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 5.

Modalità di valutazione delle proposte

Le proposte ammissibili saranno valutate dalla commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (regolamento FIRB), secondo i criteri di cui all'art. 6 dello stesso decreto, con particolare riferimento ad innovatività ed originalità della proposta, ed alla rilevanza scientifica dei proponenti e dei partecipanti.

Per le proposte selezionate, l'ente proponente sarà invitato dal MUR a presentare, per via telematica e secondo le usuali procedure previste dal regolamento FIRB, un progetto dettagliato, che potrà formare oggetto di specifico accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004.

Roma, 1° dicembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A11496

DECRETO 1° dicembre 2006.

Avviso FIRB per la presentazione di proposte progettuali volte all'attuazione di interventi, finalizzati al potenziamento di strutture di ricerca da alta qualificazione scientifica operanti nel campo della pedagogia sperimentale e speciale, secondo le procedure di cui all'articolo 7 del decreto 26 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e ricerca;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (commissione FIRB);

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della commissione nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale prot. n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2006, secondo le finalità ivi indicate;

Visto in particolare l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006 il quale destina, tra l'altro, € 2.934.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca di base nel settore della pedagogia sperimentale e speciale secondo le procedure di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Ritenuta l'opportunità di acquisire, nelle more della registrazione del citato decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, e mediante avviso pubblico, proposte relative ad interventi finalizzati al potenziamento di strutture di ricerca di alta qualificazione scientifica operanti nel campo della pedagogia sperimentale e speciale;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di riferimento ed obiettivo generale

Il Ministero dell'università e della ricerca, nelle more della registrazione del decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, intende avviare le procedure di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (regolamento FIRB), invitando tutti i soggetti interessati a presentare sintetiche proposte volte all'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento di strutture di ricerca di alta qualificazione scientifica operanti nel campo della pedagogia sperimentale e speciale.

Le proposte dovranno presentare carattere di multidisciplinarietà, molteplicità di scopi applicativi e forte rilevanza scientifica internazionale.

Art. 2.

Tipologia e requisiti dei soggetti proponenti

Le proposte di cui all'art. 1 potranno essere presentate da uno o più dei seguenti soggetti:

1) università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;

2) enti di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;

3) altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca scientifica-tecnologica, ivi comprese le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I soggetti sopra indicati potranno presentare le loro proposte anche congiuntamente con imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 3, del già citato regolamento FIRB.

Art. 3.

Caratteristiche degli interventi
e dimensione economica delle proposte

L'intervento ha come finalità la messa a punto di modelli e sistemi per l'individuazione dell'istruzione in rete e soluzioni per il superamento delle barriere nella comunicazione rivolta a soggetti con specifiche esigenze.

La rilevanza della finalità è nell'obiettivo e nell'elaborazione di una strategia didattica che, utilizzando al meglio le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, siano in grado da un lato di identificare i tratti essenziali del profilo cognitivo e affettivo degli allievi/utenti che fruiscono di una proposta di istruzioni in rete, dall'altro di adeguare il messaggio in relazione alle esigenze specifiche di ciascuno.

Il contributo massimo ammissibile è di € 2.934.000,00.

Art. 4.

Termini e modalità di presentazione delle proposte

Le proposte dovranno essere presentate (pena l'inammissibilità), entro e non oltre le ore 17 del 31 gennaio 2007, secondo la modulistica e le indicazioni generali presenti nel seguente indirizzo: http://firb.cineca.it

La compilazione delle proposte prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema.

Il predetto servizio internet consentirà la stampa delle proposte che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV - piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al precedente comma 1.

I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 5.

Modalità di valutazione delle proposte

Le proposte ammissibili saranno valutate dalla commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (regolamento FIRB), secondo i criteri di cui all'art. 6 dello stesso decreto, con particolare riferimento ad innovatività ed originalità della proposta, ed alla rilevanza scientifica dei proponenti e dei partecipanti.

Per le proposte selezionate, l'ente proponente sarà invitato dal MUR a presentare, per via telematica e secondo le usuali procedure previste dal regolamento FIRB, un progetto dettagliato, che potrà formare oggetto di specifico accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004.

Roma, 1° dicembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A11497

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006.

Individuazione di specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio attività e di tipologie di contribuenti, per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività.*

1.1 Nella dichiarazione di inizio di attività prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in aggiunta a quelle previste dal medesimo articolo, devono essere indicate le seguenti informazioni:

a) il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web;

b) gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attività, indicando degli stessi il possesso o la detenzione;

c) in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;

d) l'ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni che si prevede di effettuare nei confronti di operatori dell'Unione europea;

e) nel caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiori a 10 unità, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;

f) nel caso in cui sia indicato un codice attività compreso tra i seguenti: 51.47.9 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.); 51.56.2 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi); 51.90.0 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti); 52.44.B (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.); 52.48.E (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.); 74.87.8 (Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.):

la tipologia prevalente della clientela, suddivisa in imprese, enti pubblici, consumatori finali, altro;

la presenza o l'assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico;

gli investimenti previsti nel primo anno di esercizio dell'attività, suddivisi fra quelli compresi tra zero e 5.000 euro, tra 5.001 euro e 50.000 euro, tra 50.001 e 200.000 euro, oltre 200.000 euro;

g) nel caso in cui l'attività sia compresa nel macrosettore Costruzioni e sia gestita in forma societaria, il valore complessivo degli investimenti in beni strumentali già effettuati.

1.2 L'omissione delle informazioni di cui al punto precedente costituisce esclusivamente elemento di valutazione ai fini della programmazione dei controlli di cui all'art. 37, comma 20, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223.

2. *Tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.*

2.1 I soggetti che intendono effettuare acquisti, di cui all'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dei beni indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati in attuazione dell'art. 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, presentano una polizza fideiussoria, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o una fideiussione bancaria, nei termini e con le modalità indicate nel punto successivo, utilizzando il fac-simile allegato al presente provvedimento.

2.2 La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari annuo presunto, da indicare nella garanzia stessa, e comunque non inferiore a 50.000 euro, è intestata al direttore del competente ufficio delle entrate, e presentata all'ufficio medesimo prima di effettuare gli acquisti di cui al punto 2.1. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria va presentata in relazione agli acquisti effettuati entro i tre anni successivi alla data di attribuzione del numero di partita IVA.

3. *Trattamento dei dati.*

3.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

3.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, che consentono di eseguire analisi del rischio che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

3.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

4. *Sicurezza dei dati.*

4.1 La sicurezza nell'invio dei dati, di cui al punto 1.1, nei casi di trasmissione telematica previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

4.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

5. *Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.*

5.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

MOTIVAZIONI.

Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di prevenzione nei confronti dei fenomeni di evasione e di frode, creando appositi filtri nella fase di attribuzione della partita IVA, idonei a far emergere con tempestività i soggetti con un profilo da meri «prestanome».

Si prevede che la richiesta di informazioni specifiche sulla posizione del soggetto richiedente la partita IVA e sull'attività da svolgere, fissando criteri reali di individuazione di elementi essenziali per l'attività, risulterà di per sé un valido strumento di deterrenza e di possibile riduzione di parte delle richieste non ponderate correttamente dal richiedente.

Tali notizie e informazioni costituiranno, inoltre, un momento di esame obiettivo delle posizioni a rischio segnalate dai riscontri automatizzati previsti dalla norma, al fine di decidere in merito agli interventi diretti da eseguire tramite accessi presso i luoghi dichiarati dello svolgimento dell'attività.

Infine, risulta un forte elemento dissuasivo la richiesta di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, prodromica alla possibilità di effettuare acquisti nell'area comunitaria, nei confronti dei soggetti che dichiarano di voler operare in specifici settori commerciali, che in base alle maturate esperienze nell'attività di contrasto dei fenomeni di frode, sono stati già riconosciuti dal legislatore come particolarmente a rischio.

Poiché l'intento del legislatore è quello di favorire, nel momento iniziale dell'attività, in cui non si ha una esaustiva conoscenza del profilo del contribuente, l'individuazione tempestiva di soggetti che potenzialmente possono porre in essere frodi all'IVA intracomunitaria, si dispone che, per dare significatività alla norma nel senso indicato, le garanzie di cui sopra debbano essere prestate in relazione agli acquisti di beni di cui all'art. 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, effettuati entro i tre anni — periodo richiamato nella norma con riferimento alla durata della garanzia — successivi alla data di attribuzione del numero di partita IVA.

I dati e le informazioni pervenuti all'anagrafe tributaria sono utilizzati nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, con riferimento all'identificazione ed all'autenticazione dell'utente, la sicurezza della trasmissione dei dati è garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.

La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono opportunamente tracciate. I particolari sistemi di elaborazione, inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, solo i soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

b) disciplina normativa di riferimento:

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35 e 60-*bis*.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO

FIDEIUSSIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 15-*TER* DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633 E DEL PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Premesso

- che la Ditta/società .... , con sede in .... codice fiscale n. ...., (in seguito denominata «Contraente»), è tenuta, ai sensi dell'art. 35, comma 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e del provvedimento del direttore dell'Agenzia del ...., a prestare idonea garanzia per un importo rapportato al volume d'affari annuo presunto, e comunque non inferiore a 50.000 euro, intestata al direttore del competente ufficio delle entrate, della durata di tre anni dalla data del rilascio;

- che l'ufficio delle entrate competente è quello di .... ;

- che la suddetta Ditta/società ritiene di conseguire un volume d'affari annuo presunto pari a € .... ;

Ciò premesso

La sottoscritta.................................. (in seguito denominata «Società o Banca»), in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede legale in .... e per essa il/i funzionario/i sig/sigg.ri .... nella sua/loro rispettiva qualità di ...., con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, si costituisce fideiussore del Contraente;

- il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del direttore pro-tempore dell'ufficio delle entrate di .... — alle condizioni generali e particolari che seguono, per l'importo complessivo garantito di € .... e durata fino alla data del ....

Condizioni generali

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società/Banca e l'Amministrazione finanziaria.

Art. 1.

Oggetto della garanzia

La Società o Banca garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento totale o parziale delle somme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, gli interessi e le sanzioni relativi dovuti dal contribuente a seguito di atto amministrativo, emesso ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ovvero conseguente alla comunicazione prevista dall'art. 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, notificato entro il periodo di validità del presente contratto.

Art. 2.

Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore del direttore pro-tempore dell'ufficio delle entrate competente ha la validità di tre anni dalla data di rilascio. Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Art. 3.

Importo massimo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica dell'atto amministrativo di cui all'art. 1 per il quale si è proceduti all'escussione della presente garanzia.

Art. 4.

Inadempimento del contribuente

L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

Avviso di sinistro - Pagamento

Qualora si verifichino le condizioni per l'escussione della garanzia, l'Amministrazione finanziaria, con lettera motivata raccomandata a.r. ovvero con altro idoneo mezzo, inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere alla Società/Banca il versamento della somma dovuta, fino alla concorrenza dell'importo garantito, e la Società/Banca provvederà, senza eccezioni, al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Art. 6.

Rinuncia alla preventiva escussione

La Società/Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 codice civile.

Art. 7.

Surrogazione

La Società/Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Amministrazione finanziaria faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 8.

Coesistenza di più garanzie

Nel caso vi siano una o più polizze fideiussorie/fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia della disposizione normativa in premessa, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari. Nel caso in cui coesistano garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 35, comma 15-*ter*, e dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, qualora si verifichino le condizioni per l'escussione delle stesse, si procederà preventivamente all'escussione, fino alla concorrenza dell'ammontare massimo garantito, di quella/quelle rilasciata ai sensi del richiamato art. 35, comma 15-*ter*.

Art. 9.

Forma delle comunicazioni alla Società/Banca

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti via fax o per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 10.

Foro competente

In caso di controversie fra la Società/Banca e l'Amministrazione finanziaria è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione finanziaria stessa.

Art. 11.

R i n v i o

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le parti integralmente si riportano.

B) Condizioni generali che regolano il rapporto tra la Società/Banca e il Contraente.

Art. 12.

Premio/Commissione

Il premio/commissione indicato in polizza è dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Società/Banca.

Art. 13.

Rivalsa

Il Contraente e i suoi successori e aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società/Banca, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione finanziaria, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza e interessi, rinunciando fino da ora a ogni eventuale eccezione in ordine all'effettivo pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 codice civile.

Art. 14.

Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società/Banca dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 15.

Controgaranzia

Nei casi previsti dall'art. 1953 codice civile, la Società/Banca può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 16.

Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società/Banca.

Art. 17.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.

Art. 18.

Forma delle comunicazioni alla Società/Banca

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla direzione della società o alla agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 19.

Foro competente

In caso di controversie fra la Società/Banca e il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la direzione della Società/Banca.

IL CONTRAENTE

....

LA SOCIETÀ/BANCA

....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 13 *(Rinuncia ad apporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile)*.

Art. 15 *(Facoltà della Società di chiedere una controgaranzia)*.

Art. 19 *(Deroga alla competenza territoriale)*.

IL CONTRAENTE

....

Io sottoscritto notaio .... certifico che il sig./i sigg.ri .... domiciliato/i per la carica a .... con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto della .... nella sua/loro qualità di funzionario/i della stessa, della cui identità personale e dei cui poteri ad impegnare la ...., io notaio sono certo, ha/hanno apposto in mia presenza la sua/loro firma in calce all'atto che precede.

Data, ...

Firma, ...

06A11920

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2006.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce, alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A., con sede legale in Forlì e capitale sociale pari a Euro 95,5 mln. alla data del 30 settembre 2006;

Considerato che la Banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di Vigilanza detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di 25 milioni di Euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2006

Per delegazione del direttorio
MARULLO REEDTZ - CAROSIO

06A12060

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 15 dicembre 2006.

Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro. Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara - 3º lotto. Approvazione del progetto definitivo. (Ordinanza n. 440).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28.06.1995, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24.02.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409 del 28.06.1995;

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno – Delegato per la Protezione Civile n. 3196 del 12.04.2002 – artt. 13 e 14;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29.09.2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario Governativo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2004;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 10.12.2004 con la quale il Presidente della Regione Sardegna è stato confermato quale Commissario Delegato per l'emergenza idrica in Sardegna sino al 31.12.2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

VISTE le ordinanze n. 25 del 31.12.1995, n. 42 del 20.05.1996, n. 52 del 9.08.1996, n. 111 del 17.11.1998 e n. 128 del 28.12.1998 e n. 148 del 16.07.1999 n. 152 del 26.07.1999, n. 171 del 11.11.1999, n. 255 del 23.10.2001, n. 268 del 24.10.2001, n. 296 del 19.06.2002, n. 299 del 27.06.2002, n. 304 del 11.07.2002, n. 305 del 11.07.2002 n. 307 del 15.07.2002 n. 337 del 31.12.2002 e n. 362 del 1.08.2003, n. 409 del 22.11.2005, n. 416 del 18.03.2005 n. 427 del 1.09.2005, n. 437 del 11.10.2006 e n. 438 del 11.10.2006 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

ATTESO che tra le opere previste nel programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica sono ricompresi i lavori di "Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro " per i quali l'Ente Autonomo del Flumendosa è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

ATTESO che il suddetto intervento è altresì ricompreso nel primo programma di infrastrutture strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21.12.2001 (Delibera 121/2001) ai sensi della Legge 443/2001 art. 1, comma 1;

ATTESO che con ordinanza n. 314 del 28.08.2002 è stato approvato il *progetto preliminare* dell'intervento "Interconnessione dei Sistemi Idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei

bacini Vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro" per un importo complessivo di € 76.430.000,00 suddiviso in tre lotti, ed è stata affidata all'E.A.F. l'attuazione dei primi due lotti, relativi alle opere di collegamento prioritarie ed alle opere di completamento funzionale, nell'insieme indispensabili a garantire la piena funzionalità dell'interconnessione tra i due sistemi idrici interessati;

ATTESO che con ordinanza n. 347 del 20.03.2003 è stato approvato il *progetto definitivo* dell'intervento "Interconnessione dei Sistemi Idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini Vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro – opere di 1° e 2° lotto – Linea di Adduzione Principale" dell'importo complessivo di € 71.500.000,00 messo a disposizione a valere sui fondi commissariali, a titolo di anticipazione per l'immediato avvio, nelle more della concessione del finanziamento a valere sui fondi di cui alla citata Legge Obiettivo;

ATTESO che con ordinanza n. 353 del 20.06.2003 è stato disposto che il finanziamento CIPE da assegnarsi all'intervento a valere sulle risorse di cui alla Legge Obiettivo, venisse riversato nella contabilità speciale di Tesoreria intestata al Commissario Governativo quale rimborso delle anticipazioni commissariali concesse;

ATTESO che il CIPE, con deliberazione n. 60 del 25.07.2003:

- ha assegnato all'intervento "Interconnessione dei Sistemi Idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini Vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro – opere di 1° e 2° lotto" un contributo finanziario di € 67,085 a carico delle risorse recate dall'art. 13 della Legge 166/2002 dal quale è stato escluso il premio di accelerazione quantificato in € 4.415.000,00 nel quadro economico dell'ordinanza n. 347/03;
- ha autorizzato l'E.A.F. alla stipulazione del mutuo ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, con ammortamento a totale carico del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- ha preso atto delle anticipazioni disposte dal Commissario Governativo per l'avvio urgente dell'intervento, autorizzandone la reintegrazione a valere sui fondi di cui all'art. 13 della L.166/2002;

ATTESO che l'E.A.F, sulla base della predetta deliberazione CIPE 60/03 ha stipulato il relativo contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo complessivo di € 66.445.638,01;

ATTESO che con ordinanza n. 372 del 13.11.2003 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'impresa aggiudicataria dell'appalto ed è stato rideterminato in € 54.257.311,94 il quadro economico dell'intervento stesso;

ATTESO che con Ordinanza n. 408 del 29.10.2004 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettere a, b-bis, e comma 3 secondo periodo della legge 109/94, non comportante modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 25 della legge 109/94 e dell'art. 14 della legge regionale n. 24/87 e rideterminato in €52.681.271,64 il quadro economico dell'intervento;

ATTESO che con Ordinanza n. 414 del 14.02.2005 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 2, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettere a, b-bis, e comma 3 secondo periodo della legge 109/94, non comportante modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 25 della legge 109/94 e dell'art. 14 della legge regionale n. 24/87 e rideterminato in € 54.609.498,70 ;

ATTESO che il progetto preliminare dell'intervento, approvato con la sopraccitata Ordinanza n. 314 del 28.08.2002, ricomprende anche un terzo lotto, di cui la Delibera CIPE 60/03 ha preso atto nel finanziare i primi due lotti, che prevede la realizzazione di opere volte ad incrementare l'efficienza funzionale del trasferimento delle risorse tra i due sistemi, anche dal punto di vista dei costi energetici, e la realizzazione delle opere per il collegamento dei distretti irrigui dell'area Nord-Est del Campidano di Cagliari rendendo così più efficiente e razionale l'uso delle risorse trasferite con le opere realizzate con i primi due lotti;

ATTESO che, allo scopo di verificare la possibilità di utilizzare l'importo residuo del mutuo per la realizzazione delle opere di completamento previste nel terzo lotto del progetto preliminare, nonché al fine di valutare il relativo percorso procedurale ed autorizzativo, si sono tenuti diversi incontri presso il

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel corso dei quali tale possibilità è stata ritenuta percorribile, con il medesimo iter procedurale ed autorizzativo seguito per il progetto definitivo (Istruttoria della Struttura Tecnica di Missione del Ministero Infrastrutture e Trasporti e inoltro al CIPE per la deliberazione di competenza);

ATTESO che l'E.A.F. sulla base delle predette indicazioni ha redatto il progetto definitivo per appalto integrato del 3° lotto denominato "Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° lotto", che tiene altresì conto della disponibilità fornita dal Commissario Governativo, con nota prot. 481El del 24.05.2006, di integrare con fondi commissariali, la quota residua del mutuo Cassa DD.PP,. insufficiente a finanziare l'intero lotto;

ATTESO che l'E.A.F., con nota prot. 10250 del 2.08.06 ha trasmesso il progetto definitivo per appalto integrato dei "Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° lotto", dell'importo complessivo di € 18.583.073,47 unitamente alla Determinazione di adozione della stessa da parte del Direttore Servizio Progetti dell'E.A.F. n. 587 del 02.08.2006;

ATTESO che CTAR con voto n.956 reso nella seduta del 29.11.2006 ha espresso parere positivo all'approvazione del progetto "Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° lotto" recante il seguente quadro economico;

A)	**LAVORI**	
	COMPLETAMENTO FUNZIONALE E COLLEGAMENTO DISTRETTI IRRIGUI DI PABILLONIS E ZEPPARA - 3° LOTTO	
A1	LAVORI E PROCEDURE ESPROPRIATIVE	10.799.153,07
A2	COMPENSO A CORPO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (non soggetto a ribasso)	200.000,00
A3	COMPENSO A CORPO PER ONERI DI CAPITOLATO (soggetto a ribasso)	250.000,00
A4	COMPENSO A CORPO PER ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetto al ribasso)	254.000,00
	TOTALE A - IMPORTO TOTALE LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE E COLLEGAMENTO DISTRETTI IRRIGUI DI PABILLONIS E ZEPPARA 3° LOTTO	**11.503.153,07**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B1)	**ESPROPRIAZIONI**	
B1.1	INDENNITA' E NOTIFICHE LAVORI	468.500,00
B1.2	ONERI PER LA PUBLICIZZAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE ESPROPRI E PROCEDURE DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA	22.000,00
	TOTALE B1 - ESPROPRIAZIONI	**490.500,00**
B2)	**LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI**	**110.000,00**
B3)	**ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE**	**80.000,00**
B4)	**ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO**	**250.000,00**
B5)	**ASSISTENZA AGLI SCAVI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA**	**20.000,00**
B6)	**RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI**	**63.400,00**
B7)	**CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI**	**100.000,00**
B8)	**IMPREVISTI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE** Circa 10.00% di (A3 + B1.3 + B4)	**1.225.791,21**
B9)	**COMPENSAZIONE PREZZI** (Art. 133 D. Lvo 163/2006)	**460.000,00**
B10)	**ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI** (Art. 12 Dpr 554/99)	**350.000,00**
B11)	**SPESE GENERALI** LAVORI 3° LOTTO - (compreso il fondo di cui all'art. 92 D. L.vo 193/2006) - (8.72% dell'importo A dei lavori + B1.1 + B2 + B4 + B9)	**1.115.432,15**
	TOTALE B11 - SPESE GENERALI	**1.115.432,15**
B12)	**I.V.A.** *(20% di (A + B1.2 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B9 + B10 + B11)*	**2.814.797,04**
	TOTALE COMPLESSIVO B - SOMME A DISPOSIZIONE	**7.079.920,40**
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE A+B	**18.583.073,47**

ATTESO che il predetto progetto "Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° lotto" dell'importo complessivo di € 18.583.073,47 trova copertura finanziaria come segue:

- € 13.583.073,47 a carico delle risorse recate dall'art. 13 della Legge 166/2002 di cui al mutuo già assentito all'E.A.F., previa autorizzazione da parte del CIPE;
- € 5.000.000,00 a carico dei fondi del Commissario Governativo, che verranno erogati dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, incaricato della gestione in ordinario di tale intervento con Ordinanza Commissariale n. 437 del 11.10.2006;

ATTESO che l'E.A.F., con nota prot 15471 del 06.12.2006 ha comunicato di aver ottenuto tutte le autorizzazioni e nulla osta degli enti interessati nonché le concessioni o autorizzazioni edilizie dei comuni interessati, ed inoltre di aver completato, senza che siano pervenute osservazioni, gli adempimenti di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n.327/2001 della L. 241/90 e L.R. 40/90 ed ha comunicato altresì che i comuni in cui ricadono le opere hanno emanato gli atti di competenza per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR n.327/2001. Con la stessa nota l'EAF ha trasmesso copia delle autorizzazioni, delle concessioni o autorizzazioni edilizie, degli esiti della pubblicazione, dei provvedimenti dei comuni interessati di apposizione del vincolo preordinati all'esproprio nonchè il verbale di validazione del progetto ai sensi del DPR554/99;

ATTESO che il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR n. 327/2001 sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere previste dal progetto del 3° lotto è stato apposto, per la parte del territorio di competenza, dall'Amministrazione Comunale di Mogoro con deliberazione della Giunta Comunale n.153 del 07/09/06, dall'Amministrazione Comunale di San Nicolò d'Arcidano con Deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 21.08.2006, dall'Amministrazione Comunale di Guspini con Deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 30.10.2006, dall'Amministrazione Comunale di Pabillonis con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 06.10.2006, dall'Amministrazione comunale di Sardara con Deliberazione della Giunta Comunale n.195 del 23.10.2006 e dall'amministrazione Comunale di San Gavino Moreale con deliberazione del consiglio Comunae n. 62 del 12.10.2006;

ATTESO che il quadro economico del progetto "Interconnessione dei Sistemi Idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini Vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro – opere di 1° e 2° lotto – Linea di Adduzione Principale" aggiornato a seguito dell'assestamento dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione dell'amministrazione nonché a seguito del collaudo dei lavori, dell'utilizzo della voce degli imprevisti per la compensazione prezzi di cui all'art. 133 del DL.vo 163/2006 e per accantonamento accordi bonari di cui all'art.12 DPR 554/99 risulta il seguente:

A)	**LAVORI**	
A1)	**OPERE DI 1° E 2° LOTTO - LINEA DI ADDUZIONE PRINCIPALE** *(importi al netto del ribasso d'asta in ragione del 32.06%)*	
A1.1	STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI E PERIZIA N° 1	31.425.842,09
A1.2	STATO FINALE LAVORI PERIZIA N°2	1.434.523,93
	TOTALE A1 - IMPORTO TOTALE LAVORI 1° e 2° LOTTO	**32.860.366,02**
A2)	**PREMIO DI ACCELERAZIONE LAVORI 1° E 2° LOTTO**	
A2.1	PREMIO DI ACCELERAZIONE ART. 23 CAPITOLATO GENERALE 145/2000 AL NETTO DEL RIBASSO	2.208.097,56
	TOTALE A2 - PREMIO DI ACCELERAZIONE LAVORI 1° E 2° LOTTO	**2.208.097,56**
	TOTALE A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 1° E 2° LOTTO E PREMIO DI ACCELERAZIONE - A = (A1 + A2)	**35.068.463,58**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B1)	**ESPROPRIAZIONI**	
B1.1	INDENNITA' E NOTIFICHE LAVORI 1° E 2° LOTTO	1.059.115,56
B1.2	ONERI PER LA PUBLICIZZAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE ESPROPRI E PROCEDURE DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA LAVORI 1° E 2° LOTTO	63.431,74
	TOTALE B1 - ESPROPRIAZIONI	**1.122.547,30**
B2)	**LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI**	**1.210.988,15**
B3)	**ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE**	**27.860,36**
B4)	**ASSISTENZA AGLI SCAVI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA**	**34.500,00**
B5)	**RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI**	**58.334,00**

B6)	**CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI**	**547.306,58**
B7)	**LAVORI PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO TORRINO MARGIANI**	**300.000,00**
B8)	**COMPENSAZIONE PREZZI** (Art. 133 D. Lvo 163/2006)	**917.000,00**
B9)	**ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI** (Art. 12 Dpr 554/99)	**2.500.000,00**
B10)	**SPESE GENERALI** LAVORI 1° E 2° LOTTO - (compreso il fondo di cui all'art. 92 D. L.vo 163/2006)	**4.649.753,96**
	TOTALE B10 - SPESE GENERALI	**4.649.753,96**
B11)	**I.V.A.** *(20% di (A + B1.2 + B1.4 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9+B10)*	**9.075.527,68**
	TOTALE COMPLESSIVO B - SOMME A DISPOSIZIONE	**20.443.818,03**
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (A+B)	**55.512.281,61**

ATTESO che il predetto progetto di 1° e 2° lotto, dell'importo complessivo di € 55.512.281,61 trova copertura finanziaria come segue:
- € 52.862.564,54 a carico delle risorse recate dall'art. 13 della Legge 166/2002 di cui al mutuo già assentito all'E.A.F.;
- € 2.649.717,07 a carico dei fondi del Commissario Governativo;

ATTESO che l'ordinanza sopraccitata n. 414/05, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2, ha altresì previsto, in relazione all'avvenuta stipulazione da parte dell'E.A.F. del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo di € 66.445.638,01 ed in conseguenza dell'intervenuto avvio delle erogazioni da parte della Cassa stessa:
- l'assegnazione all'E.A.F., dell'importo di € 2.649.717,07 a titolo di finanziamento a valere sui fondi commississariali relativo al premio di accelerazione, espressamente escluso dal finanziamento a valere sui fondi di Legge Obiettivo dalla citata delibera CIPE 60/03;
- la cessazione delle operazioni di anticipazione a valere sui fondi commissariali ed il conseguente inizio delle procedure di reintegro delle anticipazioni stesse da parte dell'E.A.F., pari a complessivi € 43.468.998,08, mediante riversamento nella contabilità speciale di tesoreria intestata al Commissario Governativo, delle somme ricevute dall'E.A.F. da parte della Cassa DDPP;

ATTESO che l'E.A.F. ha già disposto il riversamento dell'importo di € 34.250.340,89 quale prima quota di reintegro della predetta somma di € 43.468.998,08 erogata a titolo di anticipazione, ammonta quindi a € 9.218.657,19 l'importo ancora da reintegrarsi da parte dell'E.A.F.;

ATTESO conseguentemente che il progetto generale "Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis – Mogoro" che ricomprende i tre lotti reca il seguente quadro economico:

A)	**LAVORI**	
A1)	**OPERE DI 1° E 2° LOTTO - LINEA DI ADDUZIONE PRINCIPALE** *(importi al netto del ribasso d'asta in ragione del 32.06%)*	
A1.1	STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI E PERIZIA N° 1	31.425.842,09
A1.2	STATO FINALE LAVORI PERIZIA N°2	1.434.523,93
	TOTALE A1 - IMPORTO TOTALE LAVORI 1° e 2° LOTTO	**32.860.366,02**
A2)	**PREMIO DI ACCELERAZIONE LAVORI 1° E 2° LOTTO**	
A2.1	PREMIO DI ACCELERAZIONE ART. 23 CAPITOLATO GENERALE 145/2000 AL NETTO DEL RIBASSO	2.208.097,56
	TOTALE A3 - PREMIO DI ACCELERAZIONE LAVORI 1° E 2° LOTTO	**2.208.097,56**
	SUB TOTALE A' - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 1° E 2° LOTTO E PREMIO DI ACCELERAZIONE - (A1 + A2)	**35.068.463,58**
A3)	**LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE E COLLEGAMENTO DISTRETTI IRRIGUI DI PABILLONIS E ZEPPARA - 3° LOTTO**	
A3.1	LAVORI E PROCEDURE ESPROPRIATIVE	10.799.153,07
A3.2	COMPENSO A CORPO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (non soggetto a ribasso)	200.000,00
A3.3	COMPENSO A CORPO PER ONERI DI CAPITOLATO (soggetto a ribasso)	250.000,00

	A3.4	COMPENSO A CORPO PER ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetto al ribasso)	254.000,00
		TOTALE A3 - IMPORTO TOTALE LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE E COLLEGAMENTO DISTRETTI IRRIGUI DI PABILLONIS E ZEPPARA 3° LOTTO	**11.503.153,07**
		TOTALE A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 1°, 2°, 3° LOTTO E PREMIO DI ACCELERAZIONE A = (A1 + A2 + A3)	**46.571.616,65**
B)		**SOMME A DISPOSIZIONE**	
	B1)	**ESPROPRIAZIONI**	
	B1.1	INDENNITA' E NOTIFICHE LAVORI 1° E 2° LOTTO	1.059.115,56
	B1.2	ONERI PER LA PUBLICIZZAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE ESPROPRI E PROCEDURE DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA LAVORI 1° E 2° LOTTO	63.431,74
	B1.3	INDENNITA' E NOTIFICHE LAVORI - 3° LOTTO	468.500,00
	B1.4	ONERI PER LA PUBLICIZZAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE ESPROPRI E PROCEDURE DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA - LAVORI 3° LOTTO	22.000,00
		TOTALE B1 - ESPROPRIAZIONI	**1.613.047,30**
	B2)	**LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI**	
	B2.1	LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI LAVORI 1° E 2° LOTTO	1.210.988,15
	B2.2	LINEE ED ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI LAVORI - 3° LOTTO	110.000,00
		TOTALE B2 - LINEE ED ALLACCI ELETTRICI	**1.320.988,15**
	B3)	**ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE**	
	B3.1	LAVORI 1° E 2° LOTTO	27.860,36
	B3.2	LAVORI - 3° LOTTO	80.000,00
		TOTALE B3 - ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE	**107.860,36**
	B4)	**ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO**	
	B4.1	LAVORI 3° LOTTO	250.000,00
		TOTALE B4 - ADEGUAMENTO SISTEMA DI TELECONTROLLO	**250.000,00**
	B5)	**ASSISTENZA AGLI SCAVI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA**	
	B5.1	LAVORI 1° E 2° LOTTO	34.500,00
	B5.2	LAVORI 3° LOTTO	20.000,00
		TOTALE B5 - ASSISTENZA SCAVI ARCHEOLOGICI	**54.500,00**
	B6)	**RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI**	
	B6.1	LAVORI 1° E 2° LOTTO	58.334,00
	B6.2	LAVORI 3° LOTTO	63.400,00
		TOTALE B6 - RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	**121.734,00**
	B7)	**CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI**	
	B7.1	CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - LAVORI 1° E 2° LOTTO	547.306,58
	B7.2	CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI 3° LOTTO	100.000,00
		TOTALE B7 - CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	**647.306,58**
	B8)	**LAVORI PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO TORRINO MARGIANI**	**300.000,00**
	B9)	**IMPREVISTI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE** Circa 10.00% di (A3 + B1.3 + B4)	**1.225.791,21**
	B10)	**COMPENSAZIONE PREZZI** (Art. 133 D. Lvo 163/2006)	
	B10.1	LAVORI 1° E 2° LOTTO	917.000,00
	B10.2	LAVORI 3° LOTTO	460.000,00
		TOTALE B10 - COMPENSAZIONE PREZZI	
	B11)	**ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI** (Art. 12 Dpr 554/99)	**1.377.000,00**
	B11.1	LAVORI 1° E 2° LOTTO	2.500.000,00
	B11.2	LAVORI 3° LOTTO	350.000,00
		TOTALE B11 - ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI	**2.850.000,00**
	B12)	**SPESE GENERALI**	
	B12.1	SPESE GENERALI LAVORI 1° E 2° LOTTO - (compreso il fondo di cui all'art. 92 D. L.vo 163/2006)	4.649.753,96
	B12.2	SPESE GENERALI LAVORI 3° LOTTO - (compreso il fondo di cui all'art. 92 D. L.vo 193/2006) - (8.72% dell'importo A3 dei lavori + B1.3 + B2.2 + B4 + B10.2)	1.115.432,15
		TOTALE B12 - SPESE GENERALI	**5.765.186,11**
	B13)	**I.V.A.***(20% di (A + B1.2 + B1.4 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B10 + B11 +B12)*	**11.890.324,72**

TOTALE COMPLESSIVO B - SOMME A DISPOSIZIONE	**27.523.738,43**
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (A+B)	**74.095.355,08**

ATTESO che il progetto generale **"Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis – Mogoro. Opere di 1°, 2° e 3° lotto"** dell'importo complessivo di € 74.095.355,08, trova conseguentemente copertura finanziaria come segue:

- Finanziamento Legge 443/2001 Delibera CIPE n. 60 del 25.07.2003 € 66.445.638,01
- Finanziamento Commissario Governativo Emergenza Idrica € 7.649.717,07

- Importo totale finanziamenti € 74.095.355,08

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 428 del 12.09.2005, con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato Sub-Commissario Governativo per il coordinamento generale della gestione commissariale, con poteri di istruttoria e di proposta degli atti di governo delle risorse idriche di competenza commissariale e degli atti di programmazione degli interventi commissariali nonché con poteri di attuazione e di gestione della programmazione commissariale ;

ATTESO pertanto che l'emanazione dell'atto rientra tra le funzioni delegate al Sub-Commissario Governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

O R D I N A

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per appalto integrato dei "Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° lotto" quale progetto di completamento relativo all'intervento generale di "Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro –" ricompreso nel primo programma di infrastrutture strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21.12.2001 (Delibera 121/2001) ai sensi della Legge 443/2001 art. 1, comma 1, dell'importo complessivo di € 18.583.073,47 così articolato:

A)	**LAVORI**	
	COMPLETAMENTO FUNZIONALE E COLLEGAMENTO DISTRETTI IRRIGUI DI PABILLONIS E ZEPPARA - 3° LOTTO	
	A1 LAVORI E PROCEDURE ESPROPRIATIVE	10.799.153,07
	A2 COMPENSO A CORPO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (non soggetto a ribasso)	200.000,00
	A3 COMPENSO A CORPO PER ONERI DI CAPITOLATO (soggetto a ribasso)	250.000,00
	A4 COMPENSO A CORPO PER ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetto al ribasso)	254.000,00
	TOTALE A - IMPORTO TOTALE LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE E COLLEGAMENTO DISTRETTI IRRIGUI DI PABILLONIS E ZEPPARA 3° LOTTO	**11.503.153,07**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
	B1) ESPROPRIAZIONI	
	B1.1 INDENNITA' E NOTIFICHE LAVORI	468.500,00
	B1.2 ONERI PER LA PUBLICIZZAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE ESPROPRI E PROCEDURE DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA	22.000,00
	TOTALE B1 - ESPROPRIAZIONI	**490.500,00**
	B2) LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI	**110.000,00**
	B3) ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE	**80.000,00**
	B4) ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO	**250.000,00**
	B5) ASSISTENZA AGLI SCAVI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	**20.000,00**

B6)	**RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI**	**63.400,00**
B7)	**CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI**	**100.000,00**
B8)	**IMPREVISTI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE** Circa 10.00% di (A3 + B1.3 + B4)	**1.225.791,21**
B9)	**COMPENSAZIONE PREZZI** (Art. 133 D. Lvo 163/2006)	**460.000,00**
B10)	**ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI** (Art. 12 Dpr 554/99)	**350.000,00**
B11)	**SPESE GENERALI** LAVORI 3° LOTTO - (compreso il fondo di cui all'art. 92 D. L.vo 193/2006) - (8.72% dell'importo A dei lavori + B1.1 + B2 + B4 + B9)	**1.115.432,15**
	TOTALE B11 - SPESE GENERALI	**1.115.432,15**
B12)	**I.V.A.** *(20% di (A + B1.2 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B9 + B10 + B11)*	**2.814.797,04**
	TOTALE COMPLESSIVO B - SOMME A DISPOSIZIONE	**7.079.920,40**
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE A+B	**18.583.073,47**

2. L'intervento di cui al precedente comma 1 è così finanziato:
   - € 13.583.073,47 a carico delle risorse recate dall'art. 13 della Legge 166/2002 di cui al mutuo già assentito all'E.A.F. dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della Delibera CIPE n. 60 del 25.07.2003, previa autorizzazione da parte del C.I.P.E.
   - € 5.000.000,00 a carico dei fondi del Commissario Governativo stanziati con Ordinanza n. 437 del 11.10.2006;

3. L'utilizzo dell'importo di € 13.583.073,47 a valere sui fondi di cui al mutuo stipulato dall'E.A.F. con Cassa Depositi e Prestiti per l'importo di € 66.445.638,01, a carico delle risorse dell'art. 13 della Legge 166/2002, dovrà essere autorizzato dal CIPE con proprio provvedimento.

4. L'avvio delle procedure d'appalto dell'intervento è subordinato all'avvenuta concessione da parte del CIPE della predetta autorizzazione all'utilizzo dell'importo di € 13.583.073,47 a carico delle risorse recate dall'art. 13 della Legge 166/2002, di cui al mutuo già assentito all'E.A.F. dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della Delibera CIPE n. 60 del 25.07.2003.

5. L'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, incaricato con ordinanza n. 437/06 della gestione in ordinario del presente intervento, provvederà a disciplinare il rapporto di finanziamento relativo all'importo di € 5.000.000,00 provenienti dalla gestione commissariale.

6. Ai sensi del disposto di cui all'art. 12 del DPR 327/2001, i lavori di cui al progetto definitivo per appalto integrato "Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° lotto" sono dichiarati di pubblica utilità.

7. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di asservimento definitivo degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente Ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'EAF, dal Direttore del Servizio Espropriazioni della Presidenza della RAS ai sensi e per gli effetti e con le procedure di cui al DPR 327/2001.

Art. 2

1. Il quadro economico dell'intervento "Interconnessione dei Sistemi Idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini Vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro – opere di 1° e 2° lotto – Linea di Adduzione Principale" a seguito dell' assestamento dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione dell'amministrazione a seguito del collaudo dei lavori e dell'utilizzo della voce degli imprevisti per la compensazione prezzi di cui all'art.133 del D.vo 163/2006 e per accantonamento accordi bonari i cui all'art.12 DPR 554/99 è così rimodulato:

A) LAVORI

A1) OPERE DI 1° E 2° LOTTO - LINEA DI ADDUZIONE PRINCIPALE
(importi al netto del ribasso d'asta in ragione del 32.06%)

A1.1	STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI E PERIZIA N° 1	31.425.842,09
A1.2	STATO FINALE LAVORI PERIZIA N°2	1.434.523,93

TOTALE A1 - IMPORTO TOTALE LAVORI 1° e 2° LOTTO	**32.860.366,02**
A2) PREMIO DI ACCELERAZIONE LAVORI 1° E 2° LOTTO	
A2.1 PREMIO DI ACCELERAZIONE ART. 23 CAPITOLATO GENERALE 145/2000 AL NETTO DEL RIBASSO	2.208.097,56
TOTALE A2 - PREMIO DI ACCELERAZIONE LAVORI 1° E 2° LOTTO	**2.208.097,56**
TOTALE A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 1° E 2° LOTTO E PREMIO DI ACCELERAZIONE - A = (A1 + A2)	**35.068.463,58**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) ESPROPRIAZIONI	
B1.1 INDENNITA' E NOTIFICHE LAVORI 1° E 2° LOTTO	1.059.115,56
B1.2 ONERI PER LA PUBLICIZZAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE ESPROPRI E PROCEDURE DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA LAVORI 1° E 2° LOTTO	63.431,74
TOTALE B1 - ESPROPRIAZIONI	**1.122.547,30**
B2) LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI	**1.210.988,15**
B3) ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE	**27.860,36**
B4) ASSISTENZA AGLI SCAVI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	**34.500,00**
B5) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	**58.334,00**
B6) CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	**547.306,58**
B7) LAVORI PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO TORRINO MARGIANI	**300.000,00**
B8) COMPENSAZIONE PREZZI (Art. 133 D. Lvo 163/2006)	**917.000,00**
B9) ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI (Art. 12 Dpr 554/99)	**2.500.000,00**
B10) SPESE GENERALI LAVORI 1° E 2° LOTTO - (compreso il fondo di cui all'art. 92 D. L.vo 163/2006)	**4.649.753,96**
TOTALE B10 - SPESE GENERALI	**4.649.753,96**
B11) I.V.A. *(20% di (A + B1.2 + B1.4 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9+B10)*	**9.075.527,68**
TOTALE COMPLESSIVO B - SOMME A DISPOSIZIONE	**20.443.818,03**
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (A+B)	**55.512.281,61**

2. Il progetto di 1° e 2° lotto trova copertura finanziaria come segue:
   - € 52.862.564,54 a carico delle risorse recate dall'art. 13 della Legge 166/2002 di cui al mutuo già assentito all'E.A.F.;
   - € 2.649.717,07 a carico dei fondi del Commissario Governativo;

3. E' fatto carico all'E.A.F. provvedere al riversamento nella contabilità speciale n. 1690 intestata a "Presidente della Giunta Regionale – Emergenza Idrica" presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, dell'importo di € 9.218.657,19, quale quota residua delle anticipazioni commissariali concesse all'E.A.F. per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Il quadro economico generale dell'intervento **"Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione del bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis – Mogoro. Opere di 1°, 2° e 3° lotto**" " è conseguentemente il seguente:

A) LAVORI	
A1) OPERE DI 1° E 2° LOTTO - LINEA DI ADDUZIONE PRINCIPALE *(importi al netto del ribasso d'asta in ragione del 32.06%)*	
A1.1 STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI E PERIZIA N° 1	31.425.842,09
A1.2 STATO FINALE LAVORI PERIZIA N°2	1.434.523,93
TOTALE A1 - IMPORTO TOTALE LAVORI 1° e 2° LOTTO	**32.860.366,02**
A2) PREMIO DI ACCELERAZIONE LAVORI 1° E 2° LOTTO	
A2.1 PREMIO DI ACCELERAZIONE ART. 23 CAPITOLATO GENERALE 145/2000 AL NETTO DEL RIBASSO	2.208.097,56
TOTALE A3 - PREMIO DI ACCELERAZIONE LAVORI 1° E 2° LOTTO	**2.208.097,56**
SUB TOTALE A' - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 1° E 2° LOTTO E PREMIO DI ACCELERAZIONE - (A1 + A2)	**35.068.463,58**

A3)	**LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE E COLLEGAMENTO DISTRETTI IRRIGUI DI PABILLONIS E ZEPPARA - 3° LOTTO**	
A3.1	LAVORI E PROCEDURE ESPROPRIATIVE	10.799.153,07
A3.2	COMPENSO A CORPO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (non soggetto a ribasso)	200.000,00
A3.3	COMPENSO A CORPO PER ONERI DI CAPITOLATO (soggetto a ribasso)	250.000,00
A3.4	COMPENSO A CORPO PER ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetto al ribasso)	254.000,00
	TOTALE A3 - IMPORTO TOTALE LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE E COLLEGAMENTO DISTRETTI IRRIGUI DI PABILLONIS E ZEPPARA 3° LOTTO	**11.503.153,07**
	TOTALE A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 1°, 2°, 3° LOTTO E PREMIO DI ACCELERAZIONE A = (A1 + A2 + A3)	**46.571.616,65**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B1)	**ESPROPRIAZIONI**	
B1.1	INDENNITA' E NOTIFICHE LAVORI 1° E 2° LOTTO	1.059.115,56
B1.2	ONERI PER LA PUBLICIZZAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE ESPROPRI E PROCEDURE DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA LAVORI 1° E 2° LOTTO	63.431,74
B1.3	INDENNITA' E NOTIFICHE LAVORI - 3° LOTTO	468.500,00
B1.4	ONERI PER LA PUBLICIZZAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE ESPROPRI E PROCEDURE DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA - LAVORI 3° LOTTO	22.000,00
	TOTALE B1 - ESPROPRIAZIONI	**1.613.047,30**
B2)	**LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI**	
B2.1	LINEE E ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI LAVORI 1° E 2° LOTTO	1.210.988,15
B2.2	LINEE ED ALLACCI ELETTRICI E TELEFONICI LAVORI - 3° LOTTO	110.000,00
	TOTALE B2 - LINEE ED ALLACCI ELETTRICI	**1.320.988,15**
B3)	**ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE**	
B3.1	LAVORI 1° E 2° LOTTO	27.860,36
B3.2	LAVORI - 3° LOTTO	80.000,00
	TOTALE B3 - ONERI ATTRAVERSAMENTI STRADE E FERROVIE	**107.860,36**
B4)	**ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO**	
B4.1	LAVORI 3° LOTTO	250.000,00
	TOTALE B4 - ADEGUAMENTO SISTEMA DI TELECONTROLLO	**250.000,00**
B5)	**ASSISTENZA AGLI SCAVI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA**	
B5.1	LAVORI 1° E 2° LOTTO	34.500,00
B5.2	LAVORI 3° LOTTO	20.000,00
	TOTALE B5 - ASSISTENZA SCAVI ARCHEOLOGICI	**54.500,00**
B6)	**RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI**	
B6.1	LAVORI 1° E 2° LOTTO	58.334,00
B6.2	LAVORI 3° LOTTO	63.400,00
	TOTALE B6 - RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	**121.734,00**
B7)	**CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI**	
B7.1	CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - LAVORI 1° E 2° LOTTO	547.306,58
B7.2	CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI 3° LOTTO	100.000,00
	TOTALE B7 - CONSULENZE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	**647.306,58**
B8)	**LAVORI PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO TORRINO MARGIANI**	**300.000,00**
B9)	**IMPREVISTI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE** Circa 10.00% di (A3 + B1.3 + B4)	**1.225.791,21**
B10)	**COMPENSAZIONE PREZZI** (Art. 133 D. Lvo 163/2006)	
B10.1	LAVORI 1° E 2° LOTTO	917.000,00
B10.2	LAVORI 3° LOTTO	460.000,00
	TOTALE B10 - COMPENSAZIONE PREZZI	
B11)	**ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI** (Art. 12 Dpr 554/99)	**1.377.000,00**
B11.1	LAVORI 1° E 2° LOTTO	2.500.000,00
B11.2	LAVORI 3° LOTTO	350.000,00
	TOTALE B11 - ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI	**2.850.000,00**
B12)	**SPESE GENERALI**	

B12.1	SPESE GENERALI LAVORI 1° E 2° LOTTO - (compreso il fondo di cui all'art. 92 D. L.vo 163/2006)	4.649.753,96
B12.2	SPESE GENERALI LAVORI 3° LOTTO - (compreso il fondo di cui all'art. 92 D. L.vo 193/2006) - (8.72% dell'importo A3 dei lavori + B1.3 + B2.2 + B4 + B10.2)	1.115.432,15
	TOTALE B12 - SPESE GENERALI	**5.765.186,11**
B13)	**I.V.A.***(20% di (A + B1.2 + B1.4 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B10 + B11 +B12)*	**11.890.324,72**
	TOTALE COMPLESSIVO B - SOMME A DISPOSIZIONE	**27.523.738,43**
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (A+B)	**74.095.355,08**

2. L'intervento di cui al precedente comma è così finanziato:

- **€ 66.445.638,01** a carico delle risorse recate dall'art. 13 della Legge 166/2002 di cui al mutuo già assentito all'E.A.F. ai sensi della Delibera CIPE n. 60 del 25.07.2003, previa autorizzazione del CIPE all'utilizzo della quota per la realizzazione del 3° lotto di completamento, pari a € 13.583.073,47;
- **€ 7.649.717,07** a carico dei fondi del Commissario Governativo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 15 dicembre 2006

Il sub-commissario governativo: MANNONI

06A12032

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 12 settembre 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuseppe Ulderico Farini, console onorario della Repubblica federativa del Brasile in Genova».

06A11587

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9604-XV.J(4389) del 4 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «PROFI» (massa netta g 4768) è riconosciuto, su istanza del sig. Monetti Carlo, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9605-XV.J(4390) del 4 dicembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: «SQUIB GSF-22» e «limitatore di carica LL 022» (contenente lo squib GSF-22) sono riconosciuti, su istanza del sig. Monetti Carlo, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti, che sono destinati ad uso esclusivamente pirotecnico, è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9857-XV.J(4024) del 4 dicembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: «PIROTER SFONDO A LAMPEGGIO C/100» (massa netta g 595); «PIROTER SFONDO A LAMPEGGIO E TONANTE C/100» (massa netta g 740); «PIROTER SBRUFFO A STELLE MULTICOLORI 55» (massa netta g 125); «PIROTER SBRUFFO A STRISCIONE MULTICOLORE 55» (massa netta g 80); «PIROTER SBRUFFO A STELLE E STRISCIONE MUL-

TICOLORI 55» (massa netta g 150); «PIROTER SBRUFFO A STELLE E STUCCHIO MULTICOLORI 55» (massa netta g 146); «PIROTER SBRUFFO A STELLE MULTICOLORI E FONTANELLE 55» (massa netta g 175); «PIROTER CAMURO CK + COMETA C/75» (massa netta g 356); «PIROTER BIG CK + COMETA C/75» (massa netta g 356); PIROTER SFERA C/l0 (massa netta g 345); PIROTER SFERA C/13 (massa netta g 700); PIROTER SFERA C/16 (massa netta g 1180); PIROTER SFERA C/21 (massa netta g 2790) sono riconosciuti, su istanza del sig. Iannotta Amato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Casagiove (Caserta), località Boscariello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10746-XV.J(4030) del 4 dicembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: «SC 15 SFERA DI MATTEO» (massa netta g 1150); «SC 20 SFERA DI MATTEO» (massa netta g 2150); «SC 25 SFERA DI MATTEO» (massa netta g 4300); «BC 160/F CILINDRICA DI MATTEO» (massa netta g 1756) sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Matteo Amodio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Orta di Atella (Caserta), località S. Stefano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10967-XV.J(4057) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1131-5 (d.f.: LH1131-5 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 639,50) è riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10966-XV.J(4056) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7704-4 (d.f.: LH7704-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) è riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10965-XV.J(4055) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7703-4 (d.f.: LH7703-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) è riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10964-XV.J(4054) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7737-4 (d.f.: LH7737-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) è riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10963-XV.J(4053) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «YHR-620B (d.f.: YHR-620B Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 39,40) è riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10962-XV.J(4052) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «YHR-620 (d.f.: YHR-620 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 39,40) è riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10961-XV.J(4051) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «YHR-137 (d.f.: YHR-137 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 2,50) è riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10960-XV.J(4050) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7308-4 (d.f.: LH7308-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) è riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10959-XV.J(4049) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7307-4 (d.f.: LH7307-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig. Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A11691 - 06A12031

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 dicembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3192
Yen	156,26
Lira cipriota	0,5781
Corona ceca	27,573
Corona danese	7,4536
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67150
Fiorino ungherese	252,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8211
Corona svedese	8,9888
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	34,378
Franco svizzero	1,6029
Corona islandese	91,89
Corona norvegese	8,1770
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3655
Nuovo leu romeno	3,3510
Rublo russo	34,7030
Nuova lira turca	1,8810
Dollaro australiano	1,6792
Dollaro canadese	1,5240
Yuan cinese	10,3113
Dollaro di Hong Kong	10,2589
Rupia indonesiana	11975,04
Won sudcoreano	1225,01
Ringgit malese	4,6627
Dollaro neozelandese	1,8880
Peso filippino	65,037
Dollaro di Singapore	2,0310
Baht tailandese	48,019
Rand sudafricano	9,2195

Cambi del giorno 27 dicembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3159
Yen	156,10
Lira cipriota	0,5782
Corona ceca	27,590
Corona danese	7,4543
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67085
Fiorino ungherese	253,46
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8390

Corona svedese	9,0230
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	34,349
Franco svizzero	1,6058
Corona islandese	94,47
Corona norvegese	8,2280
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3414
Nuovo leu romeno	3,3695
Rublo russo	34,6660
Nuova lira turca	1,8751
Dollaro australiano	1,6765
Dollaro canadese	1,5297
Yuan cinese	10,2923
Dollaro di Hong Kong	10,2321
Rupia indonesiana	11885,87
Won sudcoreano	1224,44
Ringgit malese	4,6484
Dollaro neozelandese	1,8729
Peso filippino	64,690
Dollaro di Singapore	2,0217
Baht tailandese	47,776
Rand sudafricano	9,2198

Cambi del giorno 28 dicembre 2006

Dollaro USA	1,3173
Yen	156,61
Lira cipriota	0,5782
Corona ceca	27,540
Corona danese	7,4573
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67115
Fiorino ungherese	251,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6972
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8305
Corona svedese	9,0463
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	34,561
Franco svizzero	1,6058
Corona islandese	93,60
Corona norvegese	8,2375
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3495
Nuovo leu romeno	3,3980
Rublo russo	34,6940
Nuova lira turca	1,8648
Dollaro australiano	1,6699
Dollaro canadese	1,5268
Yuan cinese	10,2935
Dollaro di Hong Kong	10,2387
Rupia indonesiana	11905,10
Won sudcoreano	1224,69
Ringgit malese	4,6534
Dollaro neozelandese	1,8731
Peso filippino	64,679
Dollaro di Singapore	2,0209
Baht tailandese	47,252
Rand sudafricano	9,2590

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 07A00009 a 07A00011

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50»

Estratto decreto n. 93 del 23 novembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: AMOXINDOX 50 (amoxicilina triidrato) polvere per uso orale.

Titolare A.I.C.: DOX-AL ITALIA S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, largo Donegani, 2 - codice fiscale 02117690152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Mascagni, 6.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102219019.

Composizione: 100 g di polvere contengono:

principi attivi: amoxicillina triidrato 50,0 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne, tacchini, suini.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina, in particolare:

polli: pasteurellosi, colibacillosi;

tacchini: pasteurellosi;

suini: salmonellosi, pasteurellosi.

Tempi di attesa (carni e visceri):

polli: 48 ore;

tacchini: 7 giorni;

suini: 6 giorni.

Uso non consentito, durante l'ovodeposizione, in galline e tacchini che depongono uova per il consumo umano.

Validità: 12 mesi. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

Validità dopo la prima apertura della confezione: 30 giorni.

Validità dell'acqua di bevanda medicata: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11919

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fortekor Flavour»

Estratto decreto n. 96 del 4 dicembre 2006

Immissione in commercio della seguente nuova forma farmaceutica aromatizzata di specialità medicinale per uso veterinario «Fortekor» già autorizzata.

Denominazione: FORTEKOR FLAVOUR.

Titolare A.I.C. Novartis Animal Health S.p.a., con sede in Origgio (Varese), largo Boccioni, 1 - codice fiscale 02384400129.

Produttore: officina Novartis Santè Animale S.A. Huningue (Francia).

Nuove confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio 14 compresse da 5 mg A.I.C. n. 101962090;

astuccio 28 compresse da 5 mg A.I.C. n. 101962102;

astuccio 56 compresse da 5 mg A.I.C. n. 101962114;

astuccio 14 compresse da 20 mg A.I.C. n. 101962126;

astuccio 28 compresse da 20 mg A.I.C. n. 101962138;

astuccio 56 compresse da 20 mg A.I.C. n. 101962140.

Composizione: una compressa contiene:

principi attivi: benazepril cloridrato 5 mg (flavour da 5 mg), 20 mg (flavour da 20 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca.

Controindicazioni: non usare in cani che presentino una evidente insufficiente gittata cardiaca causata da stenosi aortica. Non usare in animali con ipersensibilità nota al principio attivo.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 2 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

06A11916

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Resflor».

Estratto decreto n. 97 del 4 dicembre 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/167/01.

Specialità medicinale per uso veterinario RESFLOR soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Vétérinaire - 92, rue Baudin, 92307 Levallois-Perret Cedex (Francia).

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società Essex Animal Health Friesoythe nello stabilimento sito in Sedelsberger Strasse 2, 26129 Friesoythe (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103876013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103876025.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: florfenicolo 300,00 mg, flunixina 16,5 mg (come flunixin meglumina);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: per bovini.

Per il trattamento delle infezioni respiratorie causate da *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*, associate a piressia.

Validità: 2 anni, dopo l'apertura: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carni e visceri: 46 giorni;

latte: in assenza di tempi di sospensione per il latte, non utilizzare in vacche che producono latte per il consumo umano, nel corso del periodo di allattamento o nel corso del periodo di asciutta, né nei 2 mesi precedenti il parto in animali che saranno usati per la produzione di latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

06A11917

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Triantablets»

Decreto n. 98 del 4 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario TRIANTABLETS compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda). Rappresentata in Italia da:

società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (MI) - via W.Tobagi n. 7.

Produttore: la società Intervet GesmbH nello stabilimento sito in Vienna (Austria);

confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister da 2 compresse - A.I.C. n. 103833012;

blister da 4 compresse - A.I.C. n. 103833024;

blister da 6 compresse - A.I.C. n. 103833036;

blister da 60 compresse - A.I.C. n. 103833048;

blister da 120 compresse - A.I.C. n. 103833051.

Composizione:

1 compressa da 1000 mg contiene:

principi attivi:

pirantel pamoato 145 mg (pari a 50 mg di Pirantel base);

oxantel pamoato 560 mg (pari a 200 mg di Oxantel base);

Praziquantel 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cane.

Indicazioni terapeutiche: Triantablets è un antielmintico ad ampio spettro per il trattamento di cani infestati da ascaridi, ancilostomi, tricuridi o tenie delle seguenti specie:

Toxocara canis - Toxascaris leonina Ancylostoma caninum - Uncinaria stenocephala Trichuris vulpis

Dipylidium caninum - Echinococcus spp. - Taenia ovis, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Taenia multiceps

Mesocestoides spp.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11918

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval RS+P13 IntraNasal».

Decreto n. 95 del 4 dicembre 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0224/01/MR

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RISPOVAL RS+P13 IntraNasal.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.I. con sede legale in Borgo San Michele (LT), SS 156 km, 50 - codice fiscale 06954380157.

Produttore: officina Pfizer Animal Health S.A., Rue Laid Buriniat n. 1 - B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgio) responsabile anche per il rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 5 dosi di vaccino liofilizzato (15 ml o 23 ml) + 1 flacone da 5 dosi di diluente - A.I.C. n. 103860019.

Composizione: per dose da 2 ml;

principi attivi: Virus parainfluenza tipo3 (PI_3) bovino vivo modificato, ceppo termosensibile RLB 103, tra e $10^{5.0}$ $10^{8,6}$ $CCID_{50}$; Virus respiratorio bovino (BRS) vivo modificato, ceppo 375, tra $10^{5.0}$ e $10^{7,2}$ $CCID_{50}$:

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Diluente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di vitelli da 3 settimane di età, positivi o negativi ad anticorpi colostrali, nei confronti di BRSV e PI3 per la riduzione del titolo medio e la durata della escrezione dei due virus.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: per i flaconi non aperti di polvere liofilizzata (15 o 23 ml): 24 mesi.

Validità per i flaconi non aperti della frazione liquida: 5 anni.

2 ore di validità durante l'uso.

Regime di dispensazione.

Da vendersi diotro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

06A11915

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39797 del 24 novembre 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 37601 del 15 dicembre 2005 limitatamente al periodo dall'8 giugno 2006 al 21 agosto 2006 della Shoe Maker S.r.l., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta.

06A12007

Provvedimenti concernenti la rettifica della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39809 del 27 novembre 2006 è modificato il decreto direttoriale n. 38466 del 19 aprile 2006 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Aeternum S.p.a., con sede in Prevalle (Brescia), unità di Prevalle.

Con decreto n. 39810 del 27 novembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Euroconserve S.p.a., con sede in Avellino, concesso con decreto direttoriale del 21 dicembre 1994, n. 16365, viene esteso ad una ulteriore lavoratrice.

Con decreto n. 39816 del 27 novembre 2006 è modificato il decreto direttoriale n. 39488 del 19 ottobre 2006 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eporlux S.p.a., con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Campobasso, Isernia e Termoli (Campobasso).

06A12008

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39815 del 27 novembre 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 39150 del 3 agosto 2006 limitatamente al periodo dal 31 agosto 2006 al 31 dicembre 2006. È inoltre concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ser.Fe.R. Servizi Ferroviari e Rotabili S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39819 del 4 dicembre 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 38453 del 19 aprile 2006 limitatamente al periodo dal 26 maggio 2006 al 31 ottobre 2006. È inoltre concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Fabbri Cam Divisione Industria S.r.l., con sede in Rocca San Casciano (Forlì-Cesena), unità di Rocca San Casciano, per il periodo dal 26 maggio 2006 al 19 maggio 2007.

06A12009

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39773 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Copra presso Iar Siltal Soc. coop. a r.l., con sede in Piacenza, unità di: Occimiano (Alessandria) e Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39774 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pandrol Italia S.p.a., con sede in Teramo, unità di Teramo, per il periodo dal 23 gennaio 2006 al 22 gennaio 2007.

Con decreto n. 39775 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gemeaz Cusin presso Celestica Italia S.r.l., con sede in Segrate (Milano), unità di Vimercate (Milano), per il periodo dal 18 aprile 2006 al 5 marzo 2007.

Con decreto n. 39776 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Acentro Veicoli Industriali S.p.a., con sede in Cagliari, unità di Cagliari, per il periodo dal 4 settembre 2006 al 1º settembre 2007.

Con decreto n. 39777 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Elco S.p.a., con sede in Carsoli (L'Aquila), unità di Carsoli, per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2008.

Con decreto n. 39778 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Limar S.r.l., con sede in Costa di Mezzate (Bergamo), unità di Costa di Mezzate, per il periodo dal 12 giugno 2006 all'11 giugno 2007.

Con decreto n. 39780 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Coniati di Solito Bartolomeo S.a.s., con sede in Locorotondo (Bari), unità di Locorotondo, per il periodo dal 7 giugno 2006 al 6 giugno 2007.

Con decreto n. 39781 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Scatolificio Adriatico S.a.s., con sede in Trani (Bari), unità di Trani, per il periodo dal 19 giugno 2006 al 18 giugno 2007.

Con decreto n. 39782 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mion & Mosole Impianti Aspirazione Industriali S.p.a., con sede in Maserada sul Piave (Treviso), unità di Maserada sul Piave, per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39783 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della A.P.M. - Attività Produttive Meridionali S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista, per il periodo dal 3 maggio 2006 al 2 novembre 2006.

Con decreto n. 39784 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della A.M.G. Confezioni S.r.l., con sede in Montecorvino Rovella (Salerno), unità di Montecorvino Rovella, per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 39785 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della I.S.A.P. Industria Seghe Affini Piemontese S.r.l., con sede in Torino, unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 18 aprile 2006 al 17 aprile 2007.

Con decreto n. 39786 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Beta Rotoli S.p.a., con sede in Cerreto d'Esi (Ancona), unità di Cerreto d'Esi, per il periodo dal 13 luglio 2006 al 12 gennaio 2007.

Con decreto n. 39787 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Centro Recupero Carta, con sede in Udine, unità di Udine, per il periodo dal 28 luglio 2006 al 27 luglio 2007.

Con decreto n. 39788 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Angela S.n.c., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta, per il periodo dal 7 giugno 2006 al 6 giugno 2007.

Con decreto n. 39789 del 24 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Carrozzeria Bertone S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco, per il periodo dall'11 luglio 2006 al 10 luglio 2007.

Con decreto n. 39763 del 16 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Delphi Italia Automotive Systems S.r.l., con sede in Collegno (Torino), unità di Livorno, per il periodo dal 15 maggio 2006 al 14 maggio 2007.

06A12010 - 06A12015

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39767 del 16 novembre 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 37610 del 15 dicembre 2005 limitatamente al periodo dal 16 marzo 2006 al 10 agosto 2006 della Teleco Cavi S.p.a., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), unità di: Frosinone, Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Notaresco (Teramo).

06A12011

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 39765 del 16 novembre 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 18 mesi, a decorrere dal 16 gennaio 2006 in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area area dei comuni di Torino - Vercelli - Novara, imprese impegnate nei lavori di costruzione della tratta ferroviaria alta capacità Torino-Novara.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 39768 del 16 novembre 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 16 gennaio 2006 al 15 luglio 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

06A12012

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39764 del 16 novembre 2006 è annullato il decreto ministeriale n. 37559 del 15 dicembre 2005 limitatamente al periodo dal 16 marzo 2006 al 10 agosto 2006 della Teleco Cavi S.p.a., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), unita di:

Frosinone;

Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Notaresco (Teramo).

06A12013

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39772 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della Formenti Seleco S.p.a., con sede in Pordenone, unità di: Lissone (Milano), Pordenone e Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 13 agosto 2006 al 19 settembre 2006 e dal 20 settembre 2006 al 19 settembre 2007 per art. 3, comma 1, legge n. 223/1991.

Con decreto n. 39790 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Roto Alba S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Alba, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39791 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Copra c/o Iar Siltal Società cooperativa a responsabilità, con sede in Piacenza, unità di: Occimiano (Alessandria) e Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39792 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pandrol Italia S.p.a. con sede in Teramo, unità di Teramo, per il periodo dal 23 gennaio 2006 al 22 gennaio 2007.

Con decreto n. 39793 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gemeaz cusin c/o Celestica Italia S.r.l., con sede in Segrate (Milano), unità di Vimercate (Milano), per il periodo dal 18 aprile 2006 al 5 marzo 2007.

Con decreto n. 39794 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Acentro Veicoli Industriali S.p.a., con sede in Cagliari, unità di Cagliari, per il periodo dal 4 settembre 2006 al 1º settembre 2007.

Con decreto n. 39795 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Elco S.p.a. con sede in Carsoli (L'Aquila), unità di Carsoli, per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 agosto 2006.

Con decreto n. 39796 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Limar Società a responsabilità limitata, con sede in Costa di Mezzate (Bergamo), unità di Costa di Mezzate, per il periodo dal 12 giugno 2006 all'11 giugno 2007.

Con decreto n. 39798 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della

Coniati di Solito Bartolomeo Società in accomandita semplice, con sede in Locorotondo (Bari), unità di Locorotondo, per il periodo dal 7 giugno 2006 al 6 giugno 2007.

Con decreto n. 39799 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Scatolificio Adriatico Società in nome collettivo con sede in Trani (Bari), unità di Trani, per il periodo dal 19 giugno 2006 al 18 giugno 2007.

Con decreto n. 39800 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mion & Mosole Impianti Aspirazione Industriali S.p.a., con sede in Maserada sul Piave (Treviso), unità di Maserada sul Piave, per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39801 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della APM Attivita Produttive Meridionali S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista, per il periodo dal 3 maggio 2006 al 2 novembre 2006.

Con decreto n. 39802 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A.M.G. Confezioni S.r.l., con sede in Montecorvino Rovella (Salerno), unità di Montecorvino Rovella, per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 39803 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della I.S.A.P. Industria Seghe Affini Piemontese S.r.l., con sede in Torino, unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 18 aprile 2006 al 17 aprile 2007.

Con decreto n. 39804 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Beta rotoli S.p.a., con sede in Cerreto D'Esi (Ancona), unità di Cerreto D'Esi, per il periodo dal 13 luglio 2006 al 12 gennaio 2007.

Con decreto n. 39805 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Centro Recupero Carta S.p.a., con sede in Udine, unità di Udine, per il periodo dal 28 luglio 2006 al 27 luglio 2007.

Con decreto n. 39806 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Angela Società in nome collettivo con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta, per il periodo dal 7 giugno 2006 al 6 giugno 2007.

Con decreto n. 39807 del 24 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Carrozzeria Bertone S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco, per il periodo dall'11 luglio 2006 al 10 luglio 2007.

Con decreto n. 39808 del 27 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Omega GIÀ Griffitt S.r.l., con sede in Marcon (Venezia), unità di Valli del Pasubio (Vicenza), per il periodo dal 22 dicembre 2005 al 21 dicembre 2006.

Con decreto n. 39811 del 27 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Italsime S.p.a., con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 7 settembre 2006 al 6 settembre 2007.

Con decreto n. 39812 del 27 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Olimpias S.p.a. con sede in Ponzano Veneto (Treviso), unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 18 settembre 2006 al 17 settembre 2007.

Con decreto n. 39813 del 27 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CO.L.SER (COLSER) Società cooperativa a responsabilità, con sede in Parma, unità di Sapri (Salerno), per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39814 del 27 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Servizi Ferroviari e Rotabili S.r.l., con sede in Roma, unità di: Cassino (Frosinone), Civitavecchia (Roma), Formia (Latina), Orte (Viterbo) e Roma, per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 39817 del 27 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per solidarietà della Erremme S.r.l., con sede in Napoli, unità di Saviano (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 18 aprile 2005.

Con decreto n. 39820 del 4 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Alchera Interactive S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 28 giugno 2006 al 27 giugno 2007.

Con decreto n. 39821 del 4 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della S.E.I.C.I. S.p.a., con sede in Torino, unità di Leini (Torino), per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 39822 del 4 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Manifattura Castiglioni S.p.a., con sede in Milano, unità di: Arconate (Milano) e Colonnella (Teramo), per il periodo dal 5 settembre 2006 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 39823 del 4 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sangiacomo S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 13 giugno 2006 al 12 giugno 2007.

Con decreto n. 39824 del 4 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Edile la Sicilia Società cooperativa a responsabilità con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria, per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 luglio 2007.

Con decreto n. 39825 del 4 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Valtellina S.p.a., con sede in Gorle (Bergamo), unità di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39740 del 15 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Shoe Maker S.r.l., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta, per il periodo dall'8 giugno 2006 al 7 giugno 2007.

Con decreto n. 39741 del 15 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Tecdis S.p.a., con sede in: Chatillon (Aosta), unità di Chatillon, per il periodo dal 16 novembre 2006 al 25 aprile 2007.

Con decreto n. 39742 del 15 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Seeber ora Rochling Automotive Leifers S.r.l., con sede in: Laives* Leifers (Bolzano), unità di Laives* Leifers, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39743 del 15 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Coop. fra i Portaba.e delle staz. delle ferr. di Napoli Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Napoli, unità di:

Napoli;

Portici (Napoli);

Salerno;

Sapri (Salerno);

per il periodo dal 4 luglio 2006 al 3 luglio 2007.

Con decreto n. 39744 del 15 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Mondial Pulimento c/o FS S.r.l., con sede in Roma, unità di:

Agrigento;

Caltanissetta;

Catania;

Enna (Catania);

Messina;

Palermo;

Ragusa;

Siracusa;

Trapani;

per il periodo dal 3 dicembre 2004 al 2 dicembre 2005.

Con decreto n. 39749 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale del Gruppo Ceramiche Saicis S.p.a. con sede in Modena, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 39750 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rejna S.p.a., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di: Puegnago sul Garda (Brescia) e San Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 1° febbraio 2006 all'11 luglio 2006.

Con decreto n. 39751 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Cartificio Ermolli S.p.a., con sede in Milano, unità di: Crevacuore (Biella), Milano e Moggio Udinese (Udine), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 30 luglio 2006.

Con decreto n. 39752 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Cartificio Ermolli S.p.a. con sede in Milano, unità di: Crevacuore (Biella), Milano e Moggio Udinese (Udine), per il periodo dal 31 luglio 2006 al 30 luglio 2007.

Con decreto n. 39753 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della RO.CO.PA. Romana Confezioni Panettoni e Affini S.r.l., con sede in Roma, unità di Marino (Roma), per il periodo dal 25 maggio 2005 al 2 agosto 2005.

Con decreto n. 39754 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Società cooperativa Tirreno S.r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), unità di Civitavecchia (Roma), per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 39755 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della COORD 3 S.p.a., con sede in Torino, unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 39756 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della G. Tripodi S.r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di: Vibo Valentia e Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 39757 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. S.p.a., con sede in Bari, unità di Campobasso, per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39758 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Michele Letizia S.p.a., con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano (Novara), per il periodo dal 18 settembre 2006 al 17 settembre 2007.

Con decreto n. 39759 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa 2001 S.r.l., con sede in Roma, unità di Torino, per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39760 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tessitura Monti S.p.a., con sede in: Maserada sul Piave (Treviso), unità di Maserada sul Piave (Treviso), per il periodo dall'11 luglio 2006 al 10 gennaio 2007.

Con decreto n. 39761 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della E. Stancampiano S.p.a., con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39766 del 16 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Delphi Italia Automotive Systems S.r.l., con sede in Collegno (Torino), unità di Livorno, per il periodo dal 15 maggio 2006 al 14 maggio 2007.

Con decreto n. 39769 del 20 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21 e art. 9, comma 25, punto b, legge 1° ottobre 1996, n. 510 della Pirelle Cavi S.p.a., con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39770 del 20 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21 e art. 9, comma 25, punto b, legge 1° ottobre 1996, n. 510 della Saldotecnica S.r.l., con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39771 del 20 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21 e art. 9, comma 25, punto b, legge 1° ottobre 1996, n. 510 della C.M.C. S.p.a., con sede in Castellammare (Napoli), unità di Castellammare (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

06A12014 - 06A12016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, rilasciata alla società «ERRE A - Revisori associati - Società di revisione S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 4 dicembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 27 marzo 1970, alla società «ERRE A - Revisori associati - Società di revisione S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta presso il registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale n. 03651700159, è dichiarata sospesa a tempo indeterminato, fino all'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

06A11584

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pisa

Con decreto n. 2315 in data 28 settembre 2006 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2006 al reg. n. 4, foglio n. 253, è trasferita dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato l'area demaniale con fabbricato sita in comune di Pisa - località Coltano - via Sofina n. 9, identificata nel Catasto terreni del comune di Pisa al fl. 99 - mappale 25 - ed al Catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 99, mappale 25 - sub 1 e sub 2 -, intestata al Demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica del comprensorio di Coltano, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa, non più utile ai fini della bonifica.

06A11690

AGENZIA DELLE DOGANE

Avviso relativo alla pubblicazione nel sito Internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 29 dicembre 2006, della nota n. 8822 dell'Area centrale verifiche e controlli.

Si rende noto che nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 29 dicembre 2006, è stata pubblicata la nota del Direttore dell'Area centrale verifiche e controlli, recante istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione delle 20.000 tonnellate di biodiesel in esenzione di accisa previste a seguito della sottoscrizione di contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro applicazione art. 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

07A00002

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 1º dicembre 2006 e riguardano i territori dei comuni di Sanarica, San Donaci, Mesagne, San Nicandro Garganico, Noicattaro e Grottaglie. Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

06A11689

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che la ditta RP S.r.l., sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 3148 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 7 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

06A11586

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-003) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.